

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	40
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	61
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	64
AFFARI SOCIALI (XII)	»	69
AGRICOLTURA (XIII)	»	77

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	89
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	90
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	91

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 3

PETIZIONI:

Petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, che chiede di equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate (*Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio*) 9

SEDE REFERENTE

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore per la I Commissione*, illustra le proposte di legge C. 145, 109 e 2295, quest'ultima approvata dal Senato nel corso della seduta dello scorso 8 aprile 2014, evidenziando che le stesse sono finalizzate a sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio.

Le proposte di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico, riproducono in massima parte il testo unificato delle proposte di legge n. 3160-4084-4113-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati (475 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti) e successivamente trasmesso al Senato dove l'*iter* del provvedimento si è interrotto a seguito dello scioglimento anticipato della XVI legislatura.

Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, segnala, in via preliminare, che l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987, riguardante l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne. Il medesimo articolo 3 prevede che per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65. Per quanto riguarda, invece l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della guardia di finanza, l'articolo 4 dispone: per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri una altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne; per gli ufficiali una altezza non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e metri 1,64 per le donne. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiede una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne. Con riferimento al Corpo della polizia penitenziaria, l'articolo 4, comma 1 lettera e) del decreto ministeriale 16 marzo 2006 richiede un'altezza non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne.

Al fine di realizzare la predetta *ratio* di sostituire l'attuale requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle forze armate e di polizia, le proposte di legge novellano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), disponendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza (articolo 1, comma 1, capoverso

lettera d)). Le proposte inoltre prevedono che – con apposito regolamento di esecuzione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame – siano adottate le opportune modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle Forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo (articolo 1, comma 2).

Ricorda che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 delle proposte di legge in discussione, il regolamento dovrà essere adottato entro sei mesi, per la proposta di legge C. 2295 (ed entro tre mesi per le altre due proposte C. 109 e C. 145) dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con il Ministro della salute nonché, per la proposta C. 2295, con il Ministro delegato per le pari opportunità, mentre per le proposte C. 109 e C. 135 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo schema di regolamento dovrà essere previamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento potrà essere comunque adottato.

Le proposte affidano al medesimo regolamento di cui al comma 2 il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato (comma 3).

I testi recano inoltre (comma 3) l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del regolamento, degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, che recano i requisiti minimi di altezza

per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le analoghe disposizioni relative al personale delle Forze armate i provvedimenti autorizzano il Governo ad apportare al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le opportune modificazioni (comma 2).

Le proposte di legge in esame recano, infine (articolo 1, comma 4), una disposizione di natura transitoria in base alla quale fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, continua a trovare applicazione la normativa attualmente vigente che fissa i richiamati limiti di altezza. La medesima disposizione stabilisce, altresì, il principio della contestuale entrata in vigore della nuova disciplina per il personale appartenente ai richiamati comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

Riguardo ai tempi di entrata in vigore delle disposizioni in esame, evidenzia, peraltro, che, al fine di assicurare una maggiore chiarezza normativa, si potrà valutare, nel prosieguo dell'*iter*, l'opportunità di evidenziare, al comma 1 (anziché al comma 4 come previsto dalle proposte di legge), che la modifica alla lettera *h*), del comma 1, dell'articolo 635, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrerà in vigore dal momento in cui avrà efficacia il regolamento di cui al comma 2.

Quanto al rispetto dei principi costituzionali, fa presente che le proposte di legge in esame intervengono sulle materie « difesa e Forze armate », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « ordine pubblico e sicurezza » riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*), *g*) e *h*) della Costituzione.

In relazione alla previsione del comma 3 delle proposte di legge – che dispone la facoltà di differenziare i parametri fisici solo in relazione al sesso maschile o femminile del candidato – segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che « l'adozione di un trattamento giuridico uni-

forme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una « discriminazione indiretta » a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso ». La Corte ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale – per contrasto con l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e con gli articoli 37 e 51, che stabiliscono il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nei rapporti di lavoro e nell'accesso ai pubblici uffici, della Costituzione – dell'articolo 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Secondo la Corte, « nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale. Nel primo caso, la violazione del principio di uguaglianza, stabilito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore clas-

sificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna – mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile – comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso ».

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore per la IV Commissione*, illustra i provvedimenti in titolo con riferimento agli specifici aspetti di competenza della Commissione difesa, ringraziando il collega Di Maio per la compiuta illustrazione, testé svolta.

In via di premessa segnala che l'impegno dei colleghi Cirielli e Cicu, di cui il collega ha correttamente dato conto all'inizio della sua esposizione, è stato da loro riconfermato sin dall'avvio di questa legislatura. Infatti, le loro due proposte di legge in esame, tempestivamente ripresentate il 15 marzo 2013 e assegnate a queste due Commissioni, allora appena ricostituite, nel successivo mese di maggio, sono state fin da subito oggetto di sollecitazioni ai fini di una dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento.

Nelle more di una deliberazione in tal senso, il 3 luglio 2013 ebbe inizio l'esame in sede referente presso la 4^o Commissione del Senato degli abbinati disegni di legge S. 615 e 733, vertenti su identica materia, circostanza che, conformemente alle norme regolamentari, ha di fatto precluso

l'avvio dell'esame delle citate proposte di legge da parte di queste Commissioni.

Richiama questa circostanza per evidenziare l'approfondito lavoro, già svolto da questo ramo del Parlamento nella XVI legislatura e riconfermato in quella attuale, sulla questione dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi, che attiene alla valorizzazione del merito e della competenza e alla rimozione di ogni possibile elemento di discriminazione nell'accesso alle carriere presso le Forze armate, in una fase di delicata riduzione dello strumento militare, anche dal punto di vista della dotazione di personale.

Ciò premesso, evidenzia che la disciplina vigente in ordine all'accesso alla carriera militare nelle Forze armate (articolo 635, lettera *d*), comma 1, del Codice dell'ordinamento militare) prevede che per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa occorra rientrare nei limiti di altezza stabiliti da un apposito regolamento.

Tali limiti – originariamente fissati dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dal 16 marzo 2000, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici – sono adesso contenuti nell'articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).

Ai sensi della citata disposizione per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono, dunque, previsti i seguenti limiti di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

Sottolinea che le proposte di legge in esame — anche in considerazione della disciplina in materia di requisiti minimi di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate vigente nel Regno Unito, in Germania e in Francia, dove sono previsti limiti di altezza più bassi di quelli prescritti in Italia (in Francia il limite minimo di statura, identico per uomini e donne, è di metri 1,50 per l'Esercito; in Germania il limite minimo è di metri 1,55; nel Regno Unito è previsto il limite di metri 1,48 per l'Esercito e di metri 1,51 per la Marina), ma anche rapportati a determinati indici di massa corporea — intendono ribadire il principio secondo cui occorre eliminare l'ostacolo che pregiudica di fatto l'accesso alla carriera militare a tutti coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, hanno un'altezza inferiore al requisito attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi di reclutamento del personale delle Forze armate. Pertanto, le iniziative in esame: novellano la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorra rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza; rinviando ad un apposito regolamento di esecuzione — da emanarsi entro sei mesi, secondo quanto previsto dalla proposta di legge C. 2295, ed entro tre mesi per le proposte C. 109 e C. 145 — il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle Forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo; infine, affidano al citato regolamento il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai

ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Inoltre, le proposte autorizzano il Governo ad apportare al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare le opportune modificazioni.

In conclusione, nell'evidenziare che alla luce delle moderne esigenze della Difesa le ragioni storiche che diedero vita al « deficit staturale » appaiono ormai anacronistiche e che rispetto a determinate mansioni (si pensi, per esempio, alle operazioni all'interno dei carri armati o al paracadutismo da elicottero) e in talune condizioni operative (si pensi agli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, come o anche navi e sommergibili ovvero alle funzioni, ad esempio del personale medico) appaiono più adatte persone di piccola statura, ritiene che possa sicuramente affermarsi che non discendano pregiudizi alla funzionalità delle Forze armate, qualora fosse ammesso anche personale di statura inferiore a quella adesso richiesta.

Nel sottolineare, quindi, la necessità di perseguire la strada di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun cittadino, in una cornice regolamentare certa, ma dai contenuti flessibili e derogabili, auspica che il provvedimento possa aver un rapido e positivo iter. A tal fin rappresenta l'orientamento già preannunciato in sedi informali da taluni gruppi, affinché, sussistendone le condizioni, il provvedimento possa essere trasferito alla sede legislativa.

Domenico ROSSI (PI) si riserva di intervenire nel prosieguo dell'iter.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) ringrazia i relatori per la sensibilità manifestata nei confronti di un tema assai delicato. Ricorda, peraltro, che nella precedente legislatura, in cui ha rivestito la qualità di presidente della Commissione difesa, i provvedimenti richiamati avevano per ri-

ferimento i colleghi Schirru e Cicu, anche in quanto di origini sarde e, dunque, legati ad una regione per la quale la materia oggetto delle proposte di legge riveste una specifica rilevanza sul piano demografico. Ricorda, poi, che, dopo circa due anni di dibattito, alla scadenza della legislatura si poté giungere ad un'approvazione ad ampia maggioranza da parte di questo ramo del Parlamento.

Rappresenta, infine, che il lasso di tempo ormai intercorso ha contribuito a penalizzare ulteriormente coloro che guardano ai provvedimenti in titolo con l'auspicio di una evoluzione normativa. Preannuncia, infine, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, l'assenso al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Emanuele FIANO (PD) ricorda il dibattito svolto sull'argomento nella passata legislatura. Concorda con il collega Cirielli sulla necessaria attenzione e sensibilità che meritano le proposte in esame, in quanto si occupano di una questione etica, che riguarda i diritti delle persone e il principio di non discriminazione. Ritiene, infatti, giusto l'allargamento del diritto di accesso alle Forze Armate, sul quale è regolato quello alle forze di Polizia.

Ma proprio con riferimento alle forze di Polizia avanza una riserva, che gli risulta sia stata avanzata anche dai dirigenti quei Corpi, di cui tra l'altro, riterrebbe utile un'audizione da parte delle Commissioni. Infatti la difesa dell'ordine pubblico richiede oggettivamente alcuni requisiti fisici che non possono essere sottovalutati nell'impiego in campo operativo. Diverso è, a suo avviso, il discorso per mansioni e ruoli tecnici dove è necessario il possesso di determinati parametri fisici.

Invita, quindi, nel rispetto totale dell'obiettivo di superare ogni tipo di discriminazione, a trovare una misura di equilibrio che contemperi anche il mantenimento di indispensabili requisiti fisici, necessari nello svolgimento del compito del mantenimento dell'ordine pubblico.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che il tema oggetto dei provvedi-

menti in esame è molto delicato ed evidenza che le proposte di legge intervengono esclusivamente sui limiti di altezza minimi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza occuparsi della previsione di un limite massimo che, ad esempio, sarebbe opportuno relativamente alla Marina e alla Aeronautica militare. Evidenzia che il Governo dovrebbe disciplinare, attraverso un apposito regolamento, le caratteristiche fisiche da possedere per accedere ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia differenziando le stesse in ragione dei ruoli che i soggetti andranno a ricoprire successivamente. Rileva, infine, che si potrebbe introdurre anche un criterio di accesso ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, che valorizzi la provenienza territoriale dei partecipanti.

Giuditta PINI (PD) ribadisce l'orientamento favorevole del suo gruppo ad un *iter* sollecito, che dovrà registrare il dato secondo il quale il fattore dell'altezza deve essere considerato concorrente e non più escludente ai fini dell'accesso ai concorsi. Ricorda, quindi, che in occasione della sospensione del servizio di leva obbligatorio il legislatore intervenne sui previgenti limiti di altezza, a dimostrazione dell'esigenza di sottoporre la normativa su tale materia a verifiche periodiche. Preannuncia, infine, l'assenso del suo gruppo al trasferimento alla sede legislativa.

Antonio LEONE (NCD) nel condividere la finalità dei provvedimenti in discussione e nel valutare positivamente la richiesta dei relatori di accelerarne l'*iter* di esame, sottolinea che dovrebbero essere approfondite alcune questioni poiché la discriminazione tra uomo e donna nell'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco potrebbe derivare dagli altri parametri di legge diversi da quello dell'altezza sul quale intervengono le proposte di legge in

titolo. Condivide le osservazioni del collega Fiano circa la necessità di individuare concretamente parametri di accesso differenti in ragione dei diversi ruoli che i soggetti svolgeranno una volta entrati nell'organico delle Forze armate e delle Forze dell'ordine.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, prende atto della richiesta del collega Fiano di svolgere audizioni per approfondire le tematiche sottese ai provvedimenti in esame, rinviando l'esame della richiesta medesima ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

PETIZIONI

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente della I Commissione Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, che chiede di equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate.

(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che il diritto di petizione, garantito dall'articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte dei cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento,

ovvero per esporre comuni necessità. Tale diritto rappresenta uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento. La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolari formalità, eccetto l'autenticazione della firma del proponente. Evidenzia che il Regolamento della Camera dei deputati prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l'esame possa concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. Ricorda che la petizione è stata assegnata, in data 12 febbraio 2014, alle Commissioni riunite I e IV.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatore per la I Commissione*, osserva che la petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, propone l'equiparazione di coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate. Il sig. Donazio è il portavoce nazionale del Comitato Carabinieri Ausiliari.

La petizione è centrata sulle figure del carabiniere ausiliario, istituita già 1917, dell'agente di polizia di Stato ausiliario, del finanziere ausiliario, e dell'agente di polizia penitenziaria ausiliario. Si tratta di ruoli non più ricoperti in seguito alla sospensione del servizio militare obbligatorio con la legge 23 agosto 2004, n. 226.

Con la sua petizione il presentatore chiede di sanare la posizione di quegli ausiliari delle forze di polizia che non sono potuti transitare in servizio effettivo per la carenza di posti messi a disposizione e per l'intervento della citata legge n. 226 del 2004, tesa, come, detto, a sospendere la leva obbligatoria e a professionalizzare il personale delle forze armate attingendolo esclusivamente dai volontari. In sostanza il presentatore della petizione ritiene che sia stata operata una

discriminazione nei confronti di coloro che hanno ricoperto il ruolo di ausiliario delle forze di polizia e chiede che siano equiparati alla figura di volontario delle Forze Armate. La petizione indica anche un percorso normativo con una novella del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 331 del 2000, modificato dall'articolo 20 della legge n. 226 del 2004, tesa ad agevolare l'inserimento degli ausiliari nei ruoli effettivi. A tal proposito, si fa presente che occorrerebbe valutare la correttezza dei riferimenti normativi citati alla luce dell'approvazione del Codice dell'ordinamento militare.

Dà quindi lettura della petizione.

« PROPOSTA DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE CHE HA SVOLTO VOLONTARIAMENTE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA IN QUALITÀ DI AUSILIARIO NELLE FORZE DI POLIZIA A QUELLA DELL'ATTUALE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE. »

Premessa: La figura del Carabiniere ausiliario venne istituita nel 1917 (Decreto Luogotenenziale n. 357 del 25 febbraio 1917) di seguito 12.000 caporali e soldati di tutte le Armi e Corpi destinati ad assicurare all'Arma dei Carabinieri una forza numerica adeguata alle molteplici necessità di servizio determinate dallo stato di guerra. Essi vennero ripartiti tra i comandi territoriali dell'Arma, previa selezione basata sui requisiti richiesti dall'attestato di idoneità morale rilasciato come per ogni arruolamento nei Carabinieri, a firma di un ufficiale.

Con Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1917 ne vennero reclutati altri 6.000. Con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 857 del 9 novembre 1945 venne disposto il reclutamento « Volontario » di Carabinieri ausiliari, per la ferma di leva di 18 mesi tra i giovani appartenenti alla classe chiamata alle armi. Con esplicito richiamo al suddetto Decreto, la successiva legge 18 febbraio 1963 mantenne l'arruolamento di giovani aspiranti a compiere la ferma di

leva nell'Arma dei Carabinieri stabilendo che essi, dopo avere frequentato con esito positivo un corso d'istruzione di 3 mesi e mezzo presso le Legioni Allievi, godessero del trattamento economico previsto per i carabinieri effettivi (L. 50.000). La legge 11 febbraio 1970 n. 56 aggiunse alla condizione preesistente di arruolamento dei Carabinieri ausiliari nei limiti delle vacanze nei quadri organici, quella « dei limiti dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio ». Per quell'anno infatti essi furono solamente 1.300. Di seguito a fine degli anni 1970 e inizi anni 1980 sorsero altre forme Volontarie che si ispirarono chiaramente alla Figura principale quale quella del Carabiniere ausiliario quali « Agente di Polizia di Stato ausiliario », « Finanziere ausiliario » e « Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario » che assieme appunto della sopra citata figura furono spina dorsale delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare.

In seguito alla sospensione del servizio di leva con la legge n. 226 del 2004 con il giuramento del 21 gennaio 2005 alla scuola di Fossano, e del successivo 28 gennaio in quella di Benevento, sotto terminati i corsi dei Carabinieri ausiliari, e i relativi corsi di Finanziere ausiliario Agente di Polizia di Stato ausiliario e Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario.

A metà degli anni '90 con il progetto di « Militare Professionista » vennero create altre forme di volontariato come il VFA e VFB riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti Volontari, oggi tali forme sono state a sua volta sostituite rispettivamente con la legge precedentemente citata 226/2004 dalle figure del VFP1 e VFP4. Analizzando lo « status » di Volontario si attesta che tale figura accede a pieno diritto come previsto dalla legge 14 novembre 2000 n. 331 articolo 5 alle « Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro » che di seguito illustreremo:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una

struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontaria e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1996, n. 958, e successive modificazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

Successivamente con la legge n. 226 del 2004 si andrà a modificare l'articolo 5 della legge n. 331 sopra citata:

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

ART. 20.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331).*

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: «dei militari volontari congedati senza demerito» sono sostituite dalle seguenti: «dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata».

Facendo un'analisi dettagliata e soffermandoci sulla figura del VFP1 si denota come le procedure di arruolamento e incorporamento di tale figura siano del tutto simili a quella del Carabiniere Ausiliario, infatti il decreto del 1° settembre 2004 in particolare l'articolo 5 cita testualmente:

ART. 5.

(Procedure di arruolamento).

1. Le procedure di arruolamento si svolgono secondo le seguenti fasi:

a) selezione degli aspiranti da ammettere alla valutazione dei titoli di merito;

b) valutazione dei titoli di merito;

c) accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale a accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso di sostanze stupefacenti; nonché all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), della legge n. 226 del 2004.

2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento, anche successivamente all'incorporazione, l'esclusione dall'arruolamento per mancanza dei requisiti prescritti.

Lo stesso tipo di incorporamento e arruolamento venne perpetuato nell'Arma dei Carabinieri per il personale arruolatosi in base al decreto legge n. 198 del 12 maggio 1995 che al comma 4 definisce «arruolamento volontario» in qualità di Carabiniere Ausiliario sino all'anno 2005, per la figura in questione bisognava recarsi nella propria stazione ove si risiedeva e inoltrare domanda, la domanda veniva correlata dai titoli di merito «dell'Aspirante» e con l'albero genealogico antecedente di 4 generazioni. Una volta valutata la domanda e in caso di accettazione della stessa l'aspirante si presentava nelle Scuole Allievi dove veniva sottoposto a visite mediche e psico attitudinali e in caso di non conformità con i requisiti richiesti veniva il giorno stesso incorporato nelle liste di leva in un'altra Forza Armata. Il Personale in questione svolse da 1 a 3 anni di servizio direttamente nell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria, Agente di Pubblica Sicurezza e compiti di Polizia Militare e in alcuni casi in assenza della Guardia di Finanza compiti di Polizia Tributaria, la formazione di tale personale avveniva direttamente nelle Scuole Allievi Carabinieri operative sino all'anno 2005 con sede in: Fossano, Torino, Chieti Scalo, Benevento e Reggio Calabria. Il corso di formazione prevedeva 3 mesi e mezzo di indottrinamento nella Scuola Allievi ove il personale veniva addestrato in merito all'uso delle Armi da Fuoco Corte e Lunghe, Codice di Procedura Penale, Codice di Procedura Militare, Tecniche di O.P. e tutte le attività inerenti alla pubblica Sicurezza con esame finale a fine corso, le stesse analogie di addestramento e di servizio le si ritrovano nelle figure sopra citate come «Agente di Polizia di Stato ausiliario» «Agente di Polizia Penitenziaria ausiliario» e «Finanziere ausiliario» che vedono la stessa durata di corso e gli stessi incarichi giurisdizionali. Oggi l'attuale figura professionale del «volontario» VFP1 prevede un corso di 10 settimane al termine delle quali il personale viene mandato a destinazione fino a fine ferma annuale ove potrà scegliere se passare un altro anno in

qualità di VFP1 o tentare la carriera come VFP4 o nelle Forze di Polizia. Facendo un raffronto e sottolineando la similitudine sia nell'incorporamento e sia nella durata della ferma appare illogico non aver equiparato una figura come quella di chi ha svolto servizio sostitutivo volontario in qualità di Ausiliario nelle Forze di Polizia a quella del «volontario» visto che ad esempio con la legge antecedente al 2004 l'arruolamento in qualità di Carabiniere ausiliario avveniva su base «Volontaria» come sopra citato e che il corso di addestramento e indottrinamento superava le attuali 10 settimane della figura del VFP1, considerando anche gli standard qualitativi tecnici e professionistici del personale che è stato impiegato in servizio sino a 3 anni nell'Arma dei Carabinieri sino a 2 anni nella GdF e negli altri Corpi di Polizia risulta logico che a tale figura venga riconosciuto lo status di «Volontario» con opportuna modifica dell'articolo 20 della legge n. 226 del 2004 che così cita:

«dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata»;

opportunosamente modificato risulterebbe fattibile come di seguito si ipotizza:

«dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata e del personale congedato senza demerito che ha svolta servizio sostitutivo di leva volontario in qualità di ausiliario delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare».

Tale modifica porterebbe giovamento a quei giovani che ormai si vedono esclusi per raggiunti limiti di età dai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia sia a ordinamento Militare che Civile, potendo far loro usufruire dei giovamenti che lo Stato ha riservato alla figura del volontario quali:

l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa),

le riserve di posti nei concorsi pubblici riservate appunto ai volontari (come nelle amministrazioni comunali in particolar modo nelle Polizie locali),

il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo la loro partecipazione anche in corsi di formazione e apprendistato, ovvero altre forme di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata non transitano in servizio permanente,

il riconoscimento mediante l'ultima revisione dell'Ordinamento Militare ai volontari di truppa congedati senza demerito dei « titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui l'articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, per poter aspirare alla nomina di Guardia particolare Giurata e per l'iscrizione all'albo prefettizio di cui articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 del Ministero dell'Interno ».

In conclusione la modifica dell'articolo 20 della legge n. 226 del 2004 potrà dare un segnale di presenza da parte dell'attuale esecutivo portando una stabilizzazione nei confronti di migliaia di Carabinieri Finanziari e Agenti Ausiliari in congedo che a termine della rafferma non sono transitati in servizio effettivo per carenza di posti messi a disposizione, inoltre la legge n. 226 del 2004 come è noto, è ispirata con la volontà di snellire i ranghi delle forze armate e al contempo, di professionalizzare il relativo personale attingendolo esclusivamente dai volontari e non più dagli ascritti alla leva obbligatoria. In quest'ottica è ragionevole e congruo sospendere la leva militare obbligatoria, ma non certo discriminare coloro che frattanto hanno svolto servizio ausiliario nell'Arma dei Carabinieri nella Guardia di Finanza nella Polizia di Stato e Penitenziaria arruolandosi volontaria-

mente e che, in base alla precedente normativa, avrebbero avuto titolo per aspirare al reclutamento delle sopra citate Forze di Polizia in servizio permanente effettivo. Tale trattamento palesemente inferiore, che colpisce paradossalmente proprio chi ha già svolto servizio presso queste Forze di Polizia si palesa sicuramente illogico ed incongruo. Considerata alla luce dei valori costituzionali coinvolti, la ponderazione degli interessi compiuta dal legislatore con le disposizioni impugnate, e ora descritta, si rivela palesemente irragionevole in quanto comporta un bilanciamento dei valori arbitrariamente differenziato e contrastante con quello presupposto dalla Costituzione all'articolo 3, riguardo al divieto di discriminazione e al principio di uguaglianza ».

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore per la IV Commissione*, integrando quanto già rappresentato dalla collega Lombardi, ritiene opportuno sottolineare che, ai fini delle competenze della IV Commissione, una modifica dell'ordinamento nel senso auspicato dai presentatori della petizione potrebbe produrre degli effetti di « spiazzamento » a danno di coloro che, ai sensi della normativa vigente, avendo completato il periodo di ferma prefissata nelle Forze armate, devono essere immessi nel servizio permanente delle Forze di polizia. Inoltre, appare opportuno verificare la compatibilità di quanto auspicato dalla petizione con l'esigenza delle Forze armate di disporre di personale volontario con requisiti di età compatibili con i compiti a cui esso deve essere preposto. Ricorda che la questione in esame è stata oggetto al Senato, nel corso della precedente legislatura, dell'interrogazione a risposta scritta n. 4-05417 alla quale l'allora Ministro della difesa diede risposta rappresentando, tra l'altro, che « una simile previsione risulterebbe evidentemente incompatibile con gli attuali criteri ispiratori dell'attività di reclutamento dell'amministrazione, la quale per poter corrispondere adeguatamente alle molteplici e varieguate esigenze funzionali ed operative in territorio nazionale e, in particolare, nell'ambito delle

missioni internazionali di pace all'estero deve contare sulla ampia disponibilità di personale giovane nei ruoli iniziali, idoneo ad espletare incarichi ad elevata connotazione operativa, che richiedono un'adeguata capacità psico-fisica-attitudinale».

Rileva, conclusivamente, che la questione sollevata con la petizione si inquadra oggi nel contesto della riforma in senso riduttivo dello strumento militare e delle problematiche connesse ai meccanismi – stipendiali, pensionistici e previdenziali – che hanno evidenziato fin dall'avvio della legislatura come l'invecchiamento del personale delle Forze armate rappresenti un rischio concreto, da affrontare e risolvere in quanto incompatibile con le esigenze di operatività ed efficienza richieste a Forze armate professionali, flessibili e sempre più interoperabili.

Sottolinea, infine, che non risultano assegnati a queste Commissioni proposte di legge o altri provvedimenti vertenti sulla materia della petizione, da abbinare ad essa.

Edmondo CIRIELLI (Fdi-AN) osserva che il tema oggetto della petizione attiene al rispetto del principio di eguaglianza e, in generale, di diritti, in quanto riguarda il riconoscimento del medesimo *status* a condizioni sostanzialmente equivalenti: si tratta infatti di volontari che hanno raggiunto i limiti di età e che non hanno potuto avvalersi delle norme di favore, ad

oggi previste per i soli ausiliari delle Forze armate. Questa esclusione è da considerare, a suo avviso, incongruente e gravemente lesiva di diritti e di interessi dei soggetti coinvolti, che hanno assolto il servizio volontario senza demerito e che si vedono preclusi sbocchi professionali, quali ad esempio quello di guardie giurate.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nella prospettiva di eventuali provvedimenti che potranno essere presentati in recepimento dei contenuti della petizione in titolo, ritiene necessario evidenziare che la petizione affronta temi che muovono da un'ottica di immissione *ope legis* di personale nel servizio permanente ad un'altra ottica che si riferisce a possibili accessi dello stesso personale in ambienti amministrativi diversi da quello della Difesa. Dichiarando la piena apertura ad ulteriori approfondimenti sulla questione, evidenzia la necessità di distinguere tra l'impossibile opzione, relativa all'inserimento di personale troppo anziano negli organici delle Forze armate, e quella relativa ad altri contesti, caratterizzati da diverso genere di esigenze specifiche.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00329 Basso: Competitività delle attività di progettazione e realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059</i>)	15
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	17

RISOLUZIONI

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00329 Basso: Competitività delle attività di progettazione e realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 7 maggio 2014.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI condivide lo spirito della risoluzione che tocca questioni molto importanti riguardanti le strategie di riorganizzazione sia della politica di trasporto ferroviario sia della produzione ad esso relativa. Accoglie il primo impegno della risoluzione. Accoglie quindi il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione, purché sia

riformulato inserendo dopo le parole « ad attivarsi » le seguenti « nell'ambito delle proprie competenze », perché una parte delle competenze sono di tipo regionale e non nazionale. Rileva che il Governo ritiene essenziale individuare modalità adeguate al futuro produttivo e occupazionale delle imprese italiane. Si riferisce, in particolare, al comparto ferroviario di Finmeccanica, ma anche ad altre realtà presenti sul territorio nazionale per cui è opportuno individuare *partner* forti sul piano industriale e finanziario con una dimensione internazionale in grado di rafforzare realtà come AnsaldoBreda collocandole all'interno di prospettive di mercato globale.

Lorenzo BASSO (PD) accetta la riformulazione del secondo impegno della propria risoluzione. Aggiunge che non sono stati fissati termini temporali nella consapevolezza che si tratta di un impegno complesso, ma sollecita il Governo ad interventi rapidi per un piano di programmazione degli interventi.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. Ri-

tiene che la risoluzione rappresenti un passo in avanti nella politica industriale del comparto ferroviario. Auspica che le aziende italiane possano focalizzare investimenti in ricerca e sviluppo, nel rispetto delle regole di concorrenza.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo. Sottolinea al Governo che in recenti audizioni rappresentanti delle industrie ferroviarie italiane hanno ricordato che in Germania le gare sul materiale rotabile sono vinte da decenni da società tedesche. Sollecita per-

tanto il Governo a seguire l'esempio della Germania.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene gli impegni condivisibili, anche se di contenuto generico. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la risoluzione nel testo riformulato, che assume il numero 8-00059 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Nuova formulazione della risoluzione 7-00329 Basso: Competitività delle attività di progettazione e realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi (8-00059).

RISOLUZIONE APPROVATA

Le Commissioni IX e X,

premesso che:

la crisi che ha interessato il nostro Paese in questi anni ha prodotto, tra l'altro, conseguenze negative sulla dimensione, la qualità e la struttura dell'apparato industriale in diversi comparti;

l'esigenza di modernizzazione di molti settori della vita economica e sociale può essere occasione di rilancio e consolidamento di attività produttive, radicate nel territorio nazionale e caratterizzate da un notevole livello di internazionalizzazione;

in particolare questo riguarda il settore dei trasporti, della mobilità delle persone, sia in ambito regionale che per le tratte ad alta velocità e delle merci;

il settore delle costruzioni ferroviarie, a livello italiano ed europeo, è stato oggetto di una profonda ristrutturazione nell'ultimo ventennio, che ha portato a un drastico ridimensionamento del numero di costruttori, passati in parte sotto il controllo straniero, in parte sottoposti a procedure fallimentari, alcune delle quali ancora in corso;

alcune peculiarità proprie delle costruzioni ferroviarie hanno certamente enfatizzato gli aspetti di crisi già tipici di tutte le industrie negli ultimi anni:

a) la costruzione ancora marcatamente artigianale, dovuta ai piccoli numeri in gioco, nemmeno lontanamente comparabili non solo con il mondo auto-

mobilitico, ma neanche con quello degli autobus (anche le produzioni più cospicue non vanno oltre qualche centinaio di unità);

b) la forte dipendenza dei costruttori dalle scelte strategiche e di *budget* del monopolista nazionale Trenitalia, che rappresenta inevitabilmente il cliente principale;

c) l'incostanza e la mancata programmazione degli ordini, nonostante il bisogno di modernizzazione e di sviluppo del trasporto regionale oltre che del trasporto ferroviario delle merci (che rappresenta una quota di traffico minoritaria rispetto alle altre modalità di trasporto);

tenuto conto che:

il 19 febbraio 2014 le Ferrovie dello Stato hanno approvato il piano quadriennale (2014-2017), un atto molto rilevante, soprattutto per la quantità di risorse pubbliche che si propone di impegnare;

alla voce investimenti sono previsti, infatti, 24 miliardi di euro nel periodo 2014-2017, di cui quelli interamente a carico dello Stato sono 15,5 miliardi, cioè circa 4 miliardi all'anno, importo lievemente superiore alla media degli anni precedenti, mentre gli importi autofinanziati FS ammontano a 8,5 miliardi in tutto, circa 2 miliardi all'anno;

in questo contesto preoccupa che lo Stato italiano, in condizioni di scarsità di risorse pubbliche, non sembra aver mo-

strato interesse per le ricadute degli investimenti che finanzia a totale fondo perduto;

risulta quindi urgente la definizione di priorità di investimento pubblico, basate su analisi economico-finanziarie comparative, indipendenti e trasparenti, sia riguardo alla quota di investimenti pubblici che su quella degli investimenti autofinanziati, soprattutto riguardo agli ordinativi di materiale rotabile per il trasporto regionale e per i servizi merci;

evidenziato che:

una quota parte degli investimenti previsti dal piano quadriennale pari a 6,5 miliardi saranno destinati all'acquisto di nuovi treni e allo sviluppo delle tecnologie al servizio del trasporto, è necessario essere certi che questi considerevoli investimenti abbiano ricadute positive anche per lo sviluppo delle aziende interessate e per l'occupazione;

il piano quadriennale è una cornice necessaria anche per dare un futuro ai singoli siti produttivi, nei quali si registrano situazioni di crisi o di mancanza di prospettive certe, con conseguente dispersione del patrimonio professionale, tecnologico, di lavoro, di cultura industriale, di siti destinati alla produzione;

rilevato che è importante anche sviluppare le possibili sinergie tra i diversi

produttori che già oggi condividono la realizzazione di programmi rilevanti, quali la produzione del treno ad alta velocità, nel caso di Bombardier e AnsaldoBreda,

impegna il Governo:

a intervenire con celerità – nell'ambito delle proprie competenze di programmazione di politica industriale – per sostenere, negli insediamenti presenti sul territorio nazionale, la qualità e la competitività delle attività di progettazione e realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi;

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, perché, da parte dei soggetti coinvolti o di riferimento, siano definiti in maniera idonea:

a) le scelte di investimento per il potenziamento e l'ammodernamento dei mezzi di trasporto ferroviari, fornendo una maggiore informazione sul piano pluriennale delle gare di fornitura, anche attraverso atti specifici relativi alla programmazione industriale di medio-lungo termine;

b) i programmi pluriennali in materia di sistemi di trasporto ferroviario innovativi, dando conto degli attori coinvolti sia nella fase di sviluppo quanto in quella operativa, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza.

(8-00059) « Basso, Tullo, Benamati, Montroni, Bini, Giacobbe ».

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final)

19

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 giugno 2014.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. Emendamenti C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	38

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Deliberazione</i>)	25
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Esame e rinvio</i>)	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

Emendamenti C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, dopo aver illustrato le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Centemero 1.9 e sugli articoli aggiuntivi Fedriga 1.050 e Sandra Savino 2.051. Rileva che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Emendamenti C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

Emendamenti C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, fa presente che gli emendamenti 1.1 Relatore, 1.4 Relatore, 3.1 Relatore, 3.2 Relatore, 5.1 Relatore e 7.1 Relatore, al testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abb., approvati in linea di principio dalla XII Commissione nella seduta del 29 maggio 2014 non presentano profili critici di legittimità costituzionale e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, osserva che la recente legge 28 aprile 2014, n. 67, ha dettato una nuova e più garantista disciplina del procedimento nei confronti degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale. Il Capo III della legge, nel recare una disciplina direttamente precettiva volta a riformare la materia del processo in contumacia, ha eliminato tale istituto sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell'imputato.

Segnala che l'intervento ha inteso modificare il quadro normativo anche in riferimento alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che più volte hanno condannato l'Italia per violazione del diritto dell'imputato ad essere presente al proprio processo (ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione EDU).

La legge – che ha eliminato dal codice di rito penale ogni riferimento alla contumacia – è intervenuta garantendo il diritto alla sospensione del processo penale (che sulla base della disciplina previgente si sarebbe potuto svolgere in contumacia) ogni qualvolta sia dimostrato che l'assenza dell'imputato all'udienza è causata da una incolpevole mancata conoscenza dello svolgimento del processo. Si prevede che, a fronte dell'assenza dell'imputato, il giudice debba rinviare l'udienza e disporre che l'avviso gli sia notificato personalmente ad opera della polizia giudiziaria; se la notificazione non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente.

Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione, e per ogni anno successivo, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso; se le ricerche hanno esito positivo l'ordinanza è revocata, il giudice fissa la data per la nuova udienza, e l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

I casi in cui il giudice può, al contrario, adottare l'ordinanza che dispone di procedere in assenza dall'imputato sono i seguenti: per sua rinuncia espressa ad essere presente al processo; quando quest'ultimo, nel corso del procedimento, abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia; nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Fa presente che la legge n. 67 del 2014 ha previsto la possibilità che l'imputato assente all'udienza preliminare possa rendere dichiarazioni spontanee ed essere rimesso in termini per richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento se fornisce la prova che l'assenza all'udienza preliminare è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Se il processo è proseguito in assenza dell'imputato e vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere al rinvio dell'udienza e ad una nuova notifica ovvero se l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

La legge n. 67 del 2014, inoltre introduce un rimedio straordinario – la rescissione del giudicato – che il condannato (o

il sottoposto a misura di sicurezza) con sentenza definitiva, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere quando provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo il cui accoglimento provoca la revoca della sentenza da parte della Cassazione e la restituzione degli atti al giudice di primo grado; prevede la possibile rimessione in termini anche dell'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento (articolo 175 del Codice di procedura penale); aggiunge la sospensione del processo a carico dell'irreperibile alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione; attribuisce potere regolamentare ai Ministri della giustizia e dell'Interno per la disciplina con decreto delle modalità e dei termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato; integra le norme di attuazione del Codice di procedura penale con una nuova disposizione che detta gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato; novella il Testo unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) aggiungendo all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato.

La legge n. 67 del 2014 – entrata in vigore il 17 maggio 2014 – sostituisce dunque la disciplina del processo in contumacia, senza prevedere disposizioni specifiche per i processi in corso. Da qui, l'esigenza – secondo la relazione alla proposta di legge – di intervenire con un provvedimento *ad hoc* che garantisca i diritti degli imputati irreperibili e contumaci e preservi da incertezze applicative nell'interpretazione della legge, anche connesse al regime delle impugnazioni.

Rileva che la predetta legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, non ha previsto disposizioni specifiche per

i processi in corso e che il provvedimento in esame è finalizzato a introdurre l'articolo 15-*bis*, alla sopra citata legge n. 67 del 2014, per stabilire la disciplina transitoria per i procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Evidenzia, a tal proposito, la necessità che sia valutato l'effetto retroattivo della disciplina transitoria, la quale potrebbe interessare anche i procedimenti in corso al 17 maggio 2014 – data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – ed eventualmente proseguiti nel frattempo.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 stabilisce come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (17 maggio 2014), solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; che deroghe a tale previsione sono consentite, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l'imputato sia già stato dichiarato contumace (*ex* articolo 420-*quater* Codice di procedura penale) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (*ex* articolo 159 Codice di procedura penale); soddisfatte tali condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme previgenti la legge n. 67 del 2014.

Sostanzialmente, si intende verificare se la contumacia derivi da un'assenza consapevole dell'imputato e non da una situazione di irreperibilità momentanea cui sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento. Rileva che, quindi, mentre gli irreperibili usufruiranno delle nuove, più garantiste regole sulla sospensione del processo introdotte dalla legge n. 67 del 2014, l'applicazione della disciplina previgente – afferma la relazione della proposta di legge – appare giustificata in relazione ai contumaci in quanto nei loro confronti « la notificazione è avvenuta in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo ».

L'articolo 2 della proposta prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che, in tema di retroattività delle norme di favore, il principio del *favor rei*, sancito dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale, non vige in riferimento all'applicazione della norma processuale (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 14 gennaio 1982, n. 15; Cass. Pen., n. 24561, del 17 luglio 2006 e Cass., Sezioni Unite, n. 27919, del 31 marzo 2011), ove opera, invece, il diverso principio del *tempus regit actum*, cioè l'applicazione della norma vigente al momento del verificarsi il fatto processuale.

La Corte costituzionale, esprimendosi favorevolmente sulla legittimità della disciplina transitoria della riforma del giusto processo (sentenza n. 381 del 2001) ha confermato che « le possibili diversità di regime processuale, che i rimettenti prospettano a sostegno di essa (dell'illegittimità costituzionale), rappresentano infatti delle disparità di mero fatto che scaturiscono dalla natura stessa del regime transitorio; quest'ultimo, per definizione, è chiamato ad introdurre una disciplina « di passaggio » tra sistemi normativi e necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare. La circostanza che si tratti di un fatto « aleatorio », che prescinde dalla volontà delle parti, è un dato del tutto inconferente agli effetti della pretesa censura di irragionevolezza, giacché ciò che conta è che quel « fatto processuale » sia

coerente rispetto alle esigenze del regime transitorio e non si presti ad arbitri ».

Fa presente che successivamente (cfr. Corte costituzionale, ordinanza n. 420, del 2004 e sentenza n. 219, del 2004) la stessa Consulta ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina intertemporale del patteggiamento di cui alla legge n. 134 del 2003 sulla base del rilievo di ordine generale « che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale ».

Al contrario, la Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 393, del 2006) ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 251 del 2005 di riforma dell'istituto della prescrizione che precludeva l'applicazione del *favor rei*.

Tale istituto, infatti, pur avendo natura processuale produce effetti eminentemente sostanziali. La Corte ha giudicato costituzionalmente illegittima la norma premettendo che « il regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo » e sottolineando che « eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex articolo 3 della Costituzione, sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Deliberazione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro la fine del mese di giugno 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che è per lei una responsabilità ma anche un piacere svolgere la relazione sulla proposta di legge in titolo.

Sottolinea, infatti, che si tratta di una proposta, a prima firma della collega Zampa, ma depositata da autorevoli deputate e deputati di diversi partiti e movimenti, di maggioranza e di opposizione, costruita con uno spirito trasversale.

Ritiene che sarebbe un bel segno se il progetto si allargasse ancora ai contributi di tutti e incontrasse un ampio consenso dei gruppi, anche con il trasferimento alla sede legislativa.

In tutti i casi, reputa necessario che si approvi la proposta di legge presto e bene. Ogni giorno che passa è, a suo avviso, un giorno perduto quando si tratta del rispetto e del valore della persona. In questo

caso di una ragazza o di un ragazzo straniero, migrante, minore non accompagnato, che raggiunge in condizioni drammatiche il nostro Paese per fuggire da miserie, persecuzioni, violenze o la semplice sfortuna di non potersela cavare nella propria terra. Quindi la Commissione deve certamente accelerare nel *l'iter* del provvedimento. Senza tuttavia rinunciare, lo ribadisce, a fare bene e ritiene che ce ne siano le condizioni.

La prima, a cui ricorda di aver già fatto cenno, è quella dell'ascolto e della condivisione più ampia in questa Commissione e, per quanto riguarda il suo gruppo, il Partito Democratico, assicura che la disponibilità è massima.

Desidera sottolineare, poi, come la Commissione non agisca al buio. Innanzitutto si riferisce a quella bella realtà che sono le associazioni di volontariato, patrimonio di sapere e umanità a cui a nome di tutti i deputati della I Commissione della Camera crede di poter esprimere la gratitudine per un impegno civile straordinario. Associazioni che hanno già espresso la loro opinione sul testo.

Allo stesso modo le preme ricordare i Sindaci e i Comuni più impegnati nell'accoglienza e nell'inclusione a partire dalla Sicilia che con la Calabria e la Puglia sono i territori dove passano la maggior parte dei minori non accompagnati dopo un viaggio di speranza e di paura nel Mediterraneo.

Ma si tratta di un' accoglienza che oggi si allarga ad altre esperienze amministrative, come ad esempio la Lombardia, Milano, Bologna e il Lazio.

Osserva, inoltre, che il testo all'esame della Commissione si basa, tra gli altri, sui dati ufficiali forniti dal Ministero degli Interni ai Partner del progetto Praesidium del 2008 (OIM, UNHCR, Croce Rossa) e *Save the Children*, associazione che ha contribuito con particolare passione a questa proposta.

Sottolinea altresì come non manchino altre bussole importanti.

Ricorda infatti come la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, dopo una seria indagine consoci-

tiva, aveva approvato il 21 aprile 2009, una risoluzione con l'invito al Governo e al Parlamento a procedere sia con un piano d'azione dotato dei fondi necessari sia con un adeguamento legislativo utile a attualizzare le norme e omogeneizzare gli interventi su scala nazionale.

D'altronde osserva che la Convenzione su diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall' Onu il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 costituisce, se ce ne fosse bisogno, un dovere in più ad intervenire.

Un dovere che, a suo avviso, dovrebbe scuotere l'intera Europa a costruire programmi condivisi di cittadinanza che recuperino, in tempi rapidi, la sua storia migliore.

Sottolinea che l'Italia è un Paese che sa reagire, trovare generosità e che non rinuncia a un orizzonte di umanizzazione ma all'intera Europa spettano maggiori responsabilità e l'onere di investimenti che non possono essere lasciati sulle spalle nostre. Perché ritiene che lo strazio delle coscienze per quelle immagini di bimbi nella profondità del Mediterraneo riguarda tutto l'Occidente e un' Europa che finalmente rimetta al centro – nell'incontro tra differenti culture, religioni, appartenenze – il valore unico della persona tanto più se indifesa, sola e perseguitata prima o almeno come i conti sui Pil.

La proposta di legge in esame si muove in tal senso. Si propone un passo in avanti in termini di diritti umani e civili di minori stranieri non accompagnati. Lo fa con uno spirito di concretezza e di realismo e nel contempo si ispira a un principio di sicurezza e prevenzione. Perché, infatti, dare regole utili e certe e immettere in un percorso virtuoso di identificazione dell'età, inclusione, formazione e avvio al lavoro, è anche la via per contrastare paure e ricatti nell'abbandono e la solitudine, il precipizio nell'illegalità. Ricorda infatti come tanti giovani arrivino nei nostri Paesi sotto il ricatto dei mercanti di disperazione a cui devono ripagare il viaggio.

Il testo si propone di riordinare e ripartire in una cornice i compiti, le funzioni, le risorse tra Stato, Regioni, Comuni e Associazioni, affinché i destini dei singoli in cerca di speranza o il carico su intere città non sia solo il frutto delle circostanze ma di una visione complessiva del territorio.

Sottolinea come sia noto a tutti l'allarme e la grande preoccupazione di sindaci, specialmente di comuni virtuosi, sia del nord come del sud che, in mancanza di un quadro certo anche in termini di investimenti, si trovano a dover scegliere tra una mensa scolastica e un progetto di formazione, integrazione alla cittadinanza per ragazze e ragazzi con l'unico torto della fuga da guerre e fame.

Rileva che ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7000 minori stranieri migranti senza famiglia e senza adulti di riferimento. Ma il numero è sottostimato dal momento che considera esclusivamente i minori identificati. Sono giovani, molti con alle spalle viaggi durati anni, troppi hanno subito violenze e vivono la paura di dover restituire il danaro che si sono fatti prestare per il viaggio. Al 31 marzo 2014 erano presenti nelle comunità italiane 5899 migranti minori soli, per lo più provenienti dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Somalia, dall'Eritrea e dalla tragedia della Siria, e ancor prima dall'Afghanistan. La quantità di questi migranti, quindi, aumenta da quei Paesi da dove sangue, conflitti e fame segnano la vita.

Si tratta spesso di adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età e, con la recrudescenza delle guerre, vi sono anche ragazzi più piccoli di 12 o 14 anni e oggi anche ragazze, soprattutto dalla Nigeria. Osserva al proposito come quella foto di donne imprigionate dica più di ogni parola. Una larga parte, è in transito verso la Germania e il nord Europa. Alcuni per raggiungere parenti prossimi, altri amici o parenti più lontani. Molti con titolo di studio. Tutti in cerca di rispetto e libertà.

Ricorda che sarà possibile porre alcuni quesiti su queste questioni al Ministro Alfano nel prosieguo della sua audizione.

La proposta di legge in esame, attuando le normative vigenti, ha l'obiettivo di adottare una disciplina organica – diritti, doveri, sicurezza – e unitaria per l'intero territorio.

Infatti la materia è ora regolata da diversi provvedimenti, che indica in sintesi: gli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, recante regolamento del Comitato per i minori stranieri; l'articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di minori con protezione internazionale; l'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 e la direttiva del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2006.

Tra le modifiche normative più recenti, le preme segnalare la soppressione, con l'articolo 12, comma 20, del decreto legge *spending review* n. 95 del 2012, del Comitato per i minori stranieri, ed il trasferimento dei compiti da questo svolti alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda che il Comitato era stato istituito dall'articolo 33 del Testo unico sull'immigrazione con compiti di vigilanza e coordinamento sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e con funzioni di tutela dei relativi diritti.

Le funzioni attribuite al Comitato e ora trasferite alla Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione comprendono: l'accertamento dello status del minore non accompagnato; compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori; la decisione in merito al provvedimento di rimpatrio assistito e il censimento dei minori presenti non accompagnati.

Tuttavia i mutamenti intervenuti, le esperienze, i monitoraggi su territorio, con operatori, forze dell'ordine, amministratori, oltre che il grande tema della sicurezza e dei diritti umani e la necessità di razionalizzare meglio le risorse e di valorizzare le eccellenze nella inclusione e

nella accoglienza, richiedono, a suo avviso, una rimessa a punto per superare lacune evidenti, rimozioni e farraginosità.

La proposta si compone di 27 articoli.

In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati presenti alla frontiera e nel territorio italiano, anche se cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, facendo salva l'applicabilità di tutte le disposizioni di maggior favore in materia di protezione di minori o in ragione della cittadinanza di altro Paese dell'Unione europea.

L'articolo 2 specifica che la definizione di minore straniero non accompagnato si applica al minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sia altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. La condizione di minore non accompagnato è riconosciuta altresì nel caso di convivenza con parenti entro il quarto grado. La proposta di legge in esame amplia la definizione di minore non accompagnato. Infatti la normativa vigente non ricomprende nella definizione di « minore straniero non accompagnato » né i minori non accompagnati che hanno la cittadinanza di un paese dell'Unione europea, né i minori « richiedenti asilo ». Allo stato attuale questi ultimi sono indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 come gli stranieri di età inferiore a 18 anni che si trovano per qualsiasi motivo sul territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili, che richiedono il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria. Segnala inoltre che dalla formulazione dell'articolo sembra emergere l'intenzione di chiarire che i minori che vivono con parenti entro il quarto grado che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale sono da considerarsi minori non accompagnati. L'inclusione nella defini-

zione normativa dei minori conviventi con parenti entro il quarto grado interverrebbe su un aspetto che finora aveva dato adito a diverse interpretazioni.

L'articolo 3 conferma il divieto di espulsione del minore già previsto dall'articolo 19, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione. Al comma 1 viene introdotto esplicitamente, con l'introduzione di un comma 1-*bis* all'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, anche il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, che può essere disposto solo nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e finalizzato al riaffidamento ai familiari. Inoltre, la lettera *b*) del comma 1 novella l'articolo 31, comma 4, del Testo unico sull'immigrazione, nel senso di attribuire, in caso di espulsione di un minore straniero, la competenza al tribunale per i minorenni, specificando nel contempo che tale provvedimento può essere adottato in ogni caso a condizione che esso non comporti « un rischio di danni irreparabili per il minore ». Conseguentemente il comma 2 aggiorna anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che attualmente prevede che non sia consentito l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione ovvero ai minori non accompagnati. Nel testo come riformulato dalla proposta in esame, per i minori non accompagnati non muniti di tale visto d'ingresso si fa invece rinvio all'applicazione dell'articolo 19, comma 1-*bis* del testo unico, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3.

L'articolo 4 disciplina le modalità di contatto e di informazione dei minori stranieri non accompagnati presso i valichi di frontiera, in modo da rafforzare la garanzia di misure di accoglienza anche prima del momento dell'identificazione del minore. In particolare il comma 1 novella l'articolo 11, comma 6, del testo unico sull'immigrazione, nel senso di esplicitare che i servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera si occupano di fornire informazioni e assistenza anche ai minori non accompagnati. Il comma 2 novella il decreto del Ministro dell'interno del 22 di-

cembre 2000, che stabilisce le modalità per l'espletamento dei servizi di accoglienza ai valichi di frontiera, nel senso di attribuire ai rappresentanti delle organizzazioni umanitarie autorizzate dal Ministero dell'interno attraverso le prefetture-UTG il diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere diretto contatto con i minori non accompagnati, nonché di prevedere tra i servizi di accoglienza quello di informare sulla legislazione vigente e sugli adempimenti connessi allo status di minore non accompagnato. I commi da 3 a 5 introducono una nuova disciplina, che statuisce il diritto di ogni minore non accompagnato ad un servizio di prima assistenza (offerta di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, incluse l'informazione legale e la mediazione culturale) e ad essere ospitato in una struttura di prima accoglienza, autorizzata ad accogliere il minore per un massimo di 72 ore, al fine di consentire le operazioni di identificazione. Si prevede, infine, che un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, previo parere delle regioni e dei comuni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisca l'elenco dei servizi e delle strutture e dei requisiti che devono possedere.

L'articolo 5 interviene in relazione agli obblighi di segnalazione dei minori sul territorio, oggetto di diverse disposizioni normative nel nostro ordinamento, tra loro non coordinate. L'articolo 5 si limita a novellare l'articolo 33 della legge n. 184 del 1983. Con l'abrogazione del comma 4 e la novella del comma 5, si prevede che gli uffici di frontiera, così come già previsto per i pubblici ufficiali, segnalino la presenza di minori non accompagnati al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

L'articolo 6, di cui desidera sottolineare la rilevanza, introduce nel Testo unico sull'immigrazione l'articolo 31-*bis*, volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore. Tale procedura costituisce il passaggio fondamentale per l'ac-

certamento della minore età, requisito indispensabile per applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Osserva che nella legislazione vigente mancano norme di grado primario in materia e le procedure per l'identificazione dei minori si basano su prassi diverse a livello nazionale o locale. Il nuovo articolo 31-*bis* dispone una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori. Le fasi salienti della procedura sono le seguenti: un colloquio del minore, assistito da un mediatore culturale, con gli uffici competenti, sotto la direzione del giudice tutelare, finalizzato ad apprendere la storia personale e familiare del minore medesimo e ad acquisire ogni altro elemento nel rispetto della procedura che deve essere stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge; al termine del colloquio, il giudice tutelare decide come procedere, garantendo in ogni caso al minore un'immediata assistenza umanitaria e, in caso di dubbio sull'età dichiarata, è l'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, che provvede ad accertarla in via prioritaria attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, fatto salvo il consenso del minore a tale intervento e sempre che da ciò non possano derivare pericoli di persecuzione; nel caso in cui però continuino a permanere dubbi in merito all'età, il giudice può disporre esami socio-sanitari, svolti da professionisti adeguatamente formati, utilizzando modalità il meno invasive possibile e provvedendo ad informare lo straniero sia di tali esami, sia dei risultati e delle eventuali conseguenze in una lingua a lui comprensibile; ove, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi, una disposizione di chiusura prevede la presunzione della minore età. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e all'esercente i

poteri tutori, ove nominato, e il procedimento si conclude con il foto-segnalamento.

Gli articoli da 7 a 9 intervengono sulla normativa in materia di rimpatrio assistito, attualmente prevista dall'articolo 33, del testo unico sull'immigrazione e dall'articolo 7 del regolamento del Comitato per i minori stranieri.

In particolare, l'articolo 7 introduce un nuovo articolo 31-ter nel testo unico sull'immigrazione, volto a disciplinare le indagini familiari, ora solo previste nel regolamento Comitato per i minori stranieri (articolo 2, comma 2, lettera f) ed in parte disciplinate nelle Linee guida sui minori non accompagnati. Le nuove disposizioni attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, il compito di stipulare apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi. Inoltre, si prevede che le indagini possano essere attivate immediatamente, mediante relazione all'ente convenzionato da parte dell'esercente la potestà genitoriale, nei cinque giorni successivi al colloquio previsto dal nuovo articolo 31-bis, comma 1, solo se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari e previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore. Si introduce inoltre un criterio di preferenza, in base al quale qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità. Osserva che si tratterebbe di un criterio specifico per i minori non accompagnati, diverso da quello utilizzato ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983

per i minori in generale: ai sensi di tale criterio, si preferisce infatti l'affidamento ad una famiglia, che non coincide necessariamente con i familiari del minore e, ove ciò non sia possibile, a comunità di tipo familiare o, in mancanza, l'inserimento in un istituto di ricovero.

L'articolo 8, al fine di promuovere e favorire l'istituto della tutela legale del minore straniero non accompagnato, prevede, mediante l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 2 della legge n. 183 del 1984, la compilazione, promossa dagli enti locali, di elenchi di affidatari adeguatamente formati per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Ricorda che nella legge n. 183 del 1984, per affidamento familiare s'intende l'affidamento ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.

L'articolo 9, intervenendo in materia di rimpatrio assistito, stabilisce nuove disposizioni sulla competenza all'adozione del provvedimento, che in base alla normativa vigente spetta alla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro. In particolare l'articolo 9, modificando l'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico sull'immigrazione, attribuisce la competenza all'adozione dei provvedimenti sul rimpatrio assistito al tribunale per i minorenni competente e inoltre abroga la disposizione che attualmente prevede il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria minorile ai fini del rimpatrio, nel caso in cui risulti instaurato nei confronti del minore un procedimento giurisdizionale. È poi disposta l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 33 del testo unico, che prevede la collaborazione del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'espletamento delle attività di competenza del Comitato per i minori stranieri.

L'articolo 10 istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. Tale sistema è alimentato dalle cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dagli assistenti sociali a seguito del colloquio con il minore, finalizzato all'identificazione dello stesso. La cartella include dati anagrafici e sociali utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse. Osserva che la disposizione richiama l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 296 del 2003, il Codice della *privacy*, a tutela del diritto di accesso ai dati personali.

L'articolo 11 disciplina le questioni relative al permesso di soggiorno rilasciabile ai minori non accompagnati, innovando rispetto al quadro normativo vigente. La proposta di legge in esame contempla infatti due tipologie di permesso di soggiorno: quello per età e quello per motivi familiari. Quanto al primo, le novità sono rappresentate, in primo luogo, dal fatto che tale permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore e dalla sua validità fino al compimento della maggiore età, mentre attualmente il Regolamento di attuazione del testo unico stabilisce che « è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi d'origine ». Per quanto riguarda il permesso per motivi familiari, la proposta estende le ipotesi in cui può essere rilasciato ai seguenti casi: minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983 o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano; minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983 o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante. In questo modo, viene recepito un consolidato orientamento della giurisprudenza che interpretava la norma in maniera estensiva, ritenendo che il permesso di soggiorno dovesse essere rilasciato anche al minore sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 343 e seguenti della codice civile. Viene, invece, eliminata la previsione del per-

messo per integrazione del minore. Si segnala che l'inserimento della nuova disciplina non interviene mediante novella delle altre fonti che disciplinano la materia (articolo 31 del Testo unico sull'immigrazione e articolo 28 del regolamento di attuazione). Andrebbe quindi presa in considerazione l'opportunità di un coordinamento con le disposizioni vigenti, soprattutto quelle di grado primario.

In via analoga, a quanto disposto dall'articolo 9, l'articolo 12, al comma 1, prevede che presso i tribunali ordinari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali ordinari mediante protocolli d'intesa per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede il Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La relazione illustrativa della proposta evidenzia che gli elenchi di affidatari e di tutori per i minori di età, non necessariamente stranieri, sono già stati istituiti in alcune realtà regionali come, ad esempio, Lazio, Marche, Puglia, Veneto e locali, come ad esempio Parma. Il comma 2 dell'articolo 12 richiama l'applicabilità delle disposizioni del Libro Primo, Titolo IX del codice civile, riguardanti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio. Al proposito non appare del tutto chiara la portata innovativa del rinvio all'insieme delle indicate disposizioni normative.

L'articolo 13 prevede, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'istituzione del Sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, volto a garantire l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. In particolare, il Sistema deve garantire l'individuazione della struttura di

accoglienza più idonea nelle ipotesi in cui, non essendo possibile l'affidamento presso una famiglia, il minore debba essere affidato ad una comunità di tipo familiare o ad un istituto di assistenza, e si basa sulla consultazione di un sistema informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, in grado di segnalare i posti disponibili a livello nazionale. Il compito di monitorare le strutture e la loro rispondenza alle informazioni rese in sede di accreditamento, pena la cancellazione dal sistema, è affidato al Ministero del lavoro. Non vengono però specificate le caratteristiche e le modalità dell'accREDITAMENTO. Alle regioni è affidato il compito di stabilire specifici requisiti organizzativi per le comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati, tra i quali i servizi di mediazione culturale e di assistenza legale gratuito. L'articolo 13 prevede che, nella scelta della struttura disponibile, occorra tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore. Qualora, in tale sede, emerga un fondato dubbio sulla qualificazione del minore come vittima di tratta o richiedente protezione internazionale, il minore stesso è collocato in una delle strutture che operano nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR) ovvero in strutture previste nel programma di assistenza per le vittime di tratta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003. Sottolineo che l'obiettivo principale che la proposta affida al Sistema nazionale di accoglienza è quello di sollevare gli enti locali dall'onere che attualmente hanno in relazione all'accoglienza dei minori.

L'articolo 14 interviene, altresì, in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, novellando l'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione. Tale articolo attualmente prevede che ai minori stranieri non accompagnati, una volta che abbiano raggiunto la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito. Le tipologie di per-

messo di soggiorno previste dalla legge sono le seguenti: studio; accesso al lavoro; lavoro subordinato; lavoro autonomo; cure mediche. Ad eccezione di quest'ultima tipologia, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: essere affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela; essere presenti in Italia da almeno 3 anni; aver partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni; disporre di un alloggio; frequentare corsi di studio o svolgere attività lavorativa regolare oppure essere in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Le modifiche apportate alla disciplina vigente dall'articolo 14 sono tre: con novella dell'articolo 32, comma 1-*bis* citato, si elimina il carattere vincolante del parere della Direzione generale, stabilendo che il suo mancato rilascio non può legittimare il rifiuto della conversione. Pertanto, il parere resta solo obbligatorio, ma in sua assenza si può procedere. In secondo luogo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 1-3, della legge n. 241 del 1990 in materia di silenzio-assenso, che prevedono che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di legge, il provvedimento di diniego. La possibilità di applicare nel caso di specie lo strumento del silenzio-assenso costituirebbe una deroga al principio stabilito dal comma 4 dell'articolo 20 della medesima legge n. 241, in base al quale esso non si applica, tra gli altri, ai procedimenti riguardanti l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza. In terzo luogo, si introduce una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Gli articoli da 15 a 18 della proposta sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati.

L'articolo 15, con la modifica dell'articolo 34, comma 1, del Testo unico sull'immigrazione, estende la garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione. Si stabilisce inoltre che, la richiesta deve essere inoltrata dall'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea. Segnala che non viene modificato l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, il regolamento di attuazione del testo unico, che disciplina le modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 16, in relazione al diritto all'istruzione, incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Inoltre si prevede che i titoli conclusivi dei corsi di studio siano rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del completamento degli studi.

L'articolo 17 elimina il riferimento ai minori dalla previsione generale dell'articolo 28, comma 3, del Testo unico sull'immigrazione in base alla quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il loro superiore interesse. Viene invece inserita una specifica disposizione, il nuovo articolo 33-*bis*, nel quale, oltre che confermare la disposizione generale, si prevede che sia assicurata l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, non-

ché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 18, con una novella all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 19, novellando l'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003, assicura una particolare tutela ai minori stranieri non accompagnati, mediante la predisposizione di un programma specifico di assistenza. Inoltre si dispone che ai minori vittime di tratta si applichino, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 33-*bis* del testo unico sull'immigrazione e dell'articolo 76, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, introdotti dalla proposta legge in esame.

L'articolo 20, mediante modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, interviene a tutela dei minori richiedenti protezione internazionale. Vengono istituite in particolare, presso le Commissioni territoriali, sezioni specializzate nell'ascolto di tali minori, con l'eventuale partecipazione anche di membri onorari, partecipazione disciplinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Ricorda che le Commissioni territoriali – il cui numero massimo è di dieci su tutto il territorio nazionale – sono gli organi competenti per il riconoscimento della protezione internazionale, nominate con decreto del Ministro dell'interno. Sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR (Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati). Inoltre, con novelle degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo n. 25 del 2008, l'articolo richiama l'applicabilità delle disposizioni introdotte dagli articoli 17 e 18 della proposta in esame in relazione rispettivamente alla partecipazione del minore ai procedimenti e al diritto all'assistenza legale. In relazione, infine, all'istruttoria della domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato, sospesa per l'apertura della tutela, si prevede che la conferma della domanda possa essere fatta non solo dal tutore nominato, ma anche dal responsabile della struttura di accoglienza a cui il minore sia stato affidato.

L'articolo 21 novella il comma 6 dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. Tale comma stabilisce che il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per i reati commessi durante la minore età, che abbia dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale. La novella introdotta non prevede più che sia richiesto questo ultimo requisito e stabilisce che il titolo possa essere rilasciato altresì allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione sempre per reati commessi durante la minore età al fine di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

L'articolo 22 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'articolo 42 del testo unico sull'immigrazione, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

L'articolo 23 prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con finalità di indirizzo delle politiche di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale Tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché da rappresentanti delle comunità di accoglienza per minori e delle organizzazioni di tutela e di promozione dei diritti dei minori.

L'articolo 24 dispone che l'Italia promuove la più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Gli articoli 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria degli interventi e delle attività previste dalla proposta di legge.

L'articolo 25, in particolare, prevede l'istituzione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si segnala che il Fondo è già stato istituito dall'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 e appare quindi necessario un coordinamento della disposizione con il quadro normativo vigente. Il Fondo è collocato nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2012. La dotazione è stata da ultimo incrementata di 40 milioni di euro per il 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dall'articolo 1, commi 202 e 203, della legge n. 147 del 2013, la legge di stabilità per il 2014. Attraverso il Fondo, il Ministro del lavoro provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti delle risorse suddette.

L'articolo 26 introduce l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati tra le destinazioni di interesse sociale o di carattere umanitario alle quali è vincolato l'utilizzo della quota parte di spettanza statale del gettito dell'8 per mille dell'Irpef, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

L'articolo 27, infine, dispone, con una norma di coordinamento finale, l'attribuzione al Governo del compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 sia al Regolamento del Comitato per i minori stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999.

Osserva che ora il lavoro spetta alla Commissione e a ogni singolo deputato. Per quanto la riguarda e per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico la volontà è di fare un lavoro rapido e con l'umiltà del caso. Lo ribadisce, col massimo ascolto e una grande disponibilità a emendamenti e proposte migliorative del testo.

Anche per questo anticipa l'intenzione di chiedere lo svolgimento di alcune essenziali audizioni, oltre al prosieguo, cui accennava in precedenza, dell'audizione del Ministro degli interni.

Ritiene infatti utile ascoltare l'Anci, a cui chiedere un contributo particolare sul punto essenziale del coordinamento degli interventi e della distribuzione di compiti,

funzioni e risorse. Pensa altresì che sia importante ascoltare le Associazioni del Progetto Praesidium.

Ma prima di concludere chiede a tutti i colleghi e al Governo di impegnarsi affinché venga sbloccato il Fondo previsto e perché in occasione della legge di stabilità siano implementati le risorse per i programmi in corso e nuovi progetti, sempre con una ripartizione nazionale e dei Comuni più virtuosi e generosi.

Poi spetta ancora una volta al Parlamento discernere e scegliere. È necessario farlo perché lo meritano quei giovani, ragazzi e ragazze migranti senza famiglia e l'orgoglio del nostro Paese migliore.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nel concordare con la relatrice onorevole Pollastrini circa l'opportunità di svolgere audizioni, con particolare riguardo a quella dell'ANCI, sulle tematiche sottese al provvedimento in esame, rinvia l'esame della richiesta medesima ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI, nel ringraziare l'onorevole Pollastrini per la relazione svolta, fa presente che è già convocato per domani un apposito tavolo che vede coinvolti il Ministro dell'interno, i rappresentanti delle regioni e l'ANCI per affrontare la problematica della protezione dei minori stranieri non accompagnati. Condivide l'appello della relatrice in merito alla necessità, che personalmente avverte come una priorità, di sbloccare i fondi già stanziati dal Governo per risolvere questa emergenza, nonché la richiesta di svolgere audizioni. Ricorda, a tal proposito, che ha avuto modo di leggere le relazioni presentate dalle associazioni ed organizzazioni già ascoltate in audizione dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (Emendamenti C. 2385 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Centemero 1.9 e sugli articoli aggiuntivi Fedriga 1.050 e Sandra Savino 2.051,

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti 1.1 Relatore, 1.4 Relatore, 3.1 Relatore, 3.2 Relatore, 5.1 Relatore e 7.1 Relatore, al testo unificato delle proposte di legge C. 100 Binetti ed abb., recante « disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scien-

tifica », approvati in linea di principio dalla XII Commissione nella seduta del 29 maggio 2014;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. (C. 2344 Ermini).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2344 Ermini, recante « Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ricordato che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha dettato una nuova disciplina del procedimento nei confronti degli irreperibili previsto dal codice di procedura penale, prevedendo norme direttamente precettive volte a riformare la materia del processo in contumacia, eliminando tale istituto e sostituendolo con quello della sospensione del procedimento per assenza dell'imputato;

rilevato che la predetta legge n. 67 del 2014, entrata in vigore il 17 maggio 2014, non ha previsto disposizioni specifiche per i processi in corso e che il provvedimento in esame è finalizzato a introdurre l'articolo 15-bis, alla sopra citata legge n. 67 del 2014, per stabilire la disciplina transitoria per i procedimenti penali ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

evidenziata, a tal proposito, la necessità che sia valutato l'effetto retroattivo della disciplina transitoria, la quale potrebbe interessare anche i procedimenti in corso al 17 maggio 2014 – data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 – ed eventualmente proseguiti nel frattempo;

preso atto che il provvedimento stabilisce all'articolo 1, come regola generale, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge solo se nei medesimi non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;

preso atto, altresì, che sono consentite deroghe a tale previsione, in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l'imputato sia già stato dichiarato contumace (*ex* articolo 420-*quater* c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (*ex* articolo 159 c.p.p.) con la conseguenza che in presenza delle suddette condizioni, il procedimento sarà regolato dalle norme previgenti alla legge n. 67 del 2014;

evidenziato, al riguardo, che, secondo giurisprudenza consolidata in tema di retroattività delle norme di favore, il principio del *favor rei*, sancito dall'articolo 2, quarto comma, del codice penale, non vige in riferimento all'applicazione della norma processuale (cfr. in tal senso: Corte cost., 14 gennaio 1982, n. 15; Cass. Pen., n. 24561, del 17 luglio 2006 e Cass., Se-

zioni Unite, n. 27919, del 31 marzo 2011) mentre si applica il diverso principio del *tempus regit actum*, cioè l'applicazione della norma vigente al momento del verificarsi del fatto processuale;

osservato che la Corte costituzionale, in più occasioni, si è espressa favorevolmente sulla legittimità della disciplina transitoria in materia di processo penale (cfr. Corte Cost., sentenza n. 381 del 2001, ordinanza n. 420 del 2004 e sentenza n. 219 del 2004) affermando, tra l'altro, che « il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale »;

considerato, peraltro, che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006 ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina transitoria dettata dalla legge n. 251 del 2005 di riforma dell'istituto della prescrizione, nella parte in cui subordinava l'efficacia della disciplina più favorevole all'espleta-

mento di incombenze di natura processuale, rilevando che « la scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole »;

sottolineato che il provvedimento in esame prevede, all'articolo 1, capoverso articolo 15-*bis*, comma 2, una deroga per i procedimenti in corso quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità;

considerato pertanto che, mentre gli irreperibili usufruiranno delle nuove regole sulla sospensione del processo introdotte dalla legge n. 67 del 2014, l'applicazione della disciplina previgente appare giustificata, come evidenziato anche nella relazione che accompagna il provvedimento, con riguardo ai contumaci in quanto « la notificazione nei loro confronti avviene in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) *(Svolgimento e conclusione)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede 41

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

Audizione di Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Melita CAVALLO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma*, Luciano TROVATO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro*, Stefano RADICIONI, *rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA)*, Graziella ALGIERI, *rappresentante dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA)*, Claudia ROFFINO, *rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)* e Donata Nova MICUCCI, *rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Luisa BOSSA (PD).

Rispondono ai quesiti posti Melita CAVALLO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma*, e Luciano TROVATO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 giugno 2014.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	46
Sui lavori della Commissione	47

SEDE REFERENTE

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la relazione sul disegno di legge all'ordine del giorno sarà svolta dal collega Arlotti, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, esprime soddisfazione nell'illustrare l'accordo in esame che concorre, al pari dell'altro all'ordine del giorno della Commissione, a consolidare ulteriormente i rapporti tra l'Italia e la Repubblica del Monte Titano. In particolare rileva che l'accordo sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale, alla lotta al terrorismo internazionale, al traffico di migranti, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di stupefacenti.

Evidenzia che la ratifica si colloca in un momento importante del rapporto tra i due Paesi. Ricorda, infatti, che il prossimo 13 giugno ricorrerà il settantacinquesimo anniversario della stipula della « Convenzione di amicizia e buon vicinato » tra Italia e San Marino e che in tale occasione il Presidente della Repubblica si recherà a San Marino per celebrare tale evento e suggellare così il rapporto di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Ricorda, in particolare, che la ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali è stato un fattore determinante nella decisione di espungere la Repubblica di San Marino dalla « *black list* » fiscale e costituisce, pertanto, un elemento cardine del rapporto tra i due Paesi.

Segnala che l'Accordo – secondo un modello di cooperazione già elaborato in ambito Interpol – individua i settori in cui i Paesi collaborano, in conformità delle rispettive legislazioni, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale, con particolare riferimento alla criminalità informatica, al traffico illecito di armi e al riciclaggio. Prevede, in particolare, l'impegno alla reciproca assistenza e collaborazione per le operazioni speciali delle « consegne sorvegliate » e delle attività sotto copertura (articoli 1 e 2). Rileva che l'Accordo disciplina, come accennato, le modalità della cooperazione e indica l'oggetto dello scambio di informazioni, che può riguardare, oltre ai reati previsti dall'Accordo, ogni altro elemento utile per l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio. Osserva che il testo pattizio rimanda a successive intese attuative l'eventuale pianificazione di servizi misti mirati e l'individuazione degli uffici di polizia autorizzati alla collaborazione. Evidenzia che, assai opportunamente, è prevista la creazione di un canale di comunicazione tra i punti di contatto nazionale (per l'Italia, si tratta del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale e di polizia) nonché lo scambio di

assistenza nel campo della formazione del personale di polizia (articolo 3). Fa presente che l'atto normativo regolamenta, inoltre, il trattamento dei dati personali e delle informazioni di carattere sensibile, stabilendo che siano utilizzate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sottese all'Accordo nel rispetto della normativa interna e internazionale (articolo 4) e sono altresì, disciplinati la presentazione, l'esecuzione e il diniego di una richiesta di assistenza (articoli 5, 6 e 7). Rileva che, come per altri accordi di analogo contenuto, l'atto bilaterale prevede la possibilità di convocare riunioni e condurre consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 9) e stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 10) e della ripartizione delle spese connesse all'attuazione dell'Accordo (articolo 12). Osserva che sono disciplinati, infine, l'entrata in vigore, la durata e la modifica del testo pattizio (articolo 14).

Segnala che il disegno di legge di autorizzazione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 2 aprile scorso, oltre a contenere le consuete previsioni normative circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, provvede alla copertura degli oneri previsti dall'Accordo quantificati in euro 17.397 euro per l'anno 2014, 17.363 euro a decorre, ad anni alterni, dall'anno 2015.

Conclude auspicando una celere approvazione dell'Accordo già ratificato dalla controparte sammarinese nel 2012, poiché interviene in un settore delicato ed essenziale della collaborazione bilaterale italo-sammarinese, quale quello della cooperazione operativa tra gli organi di polizia dei due Paesi.

Il viceministro Lapo PISTELLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore sottolineando l'ottima collaborazione in corso con San Marino ed esprimendo vivo apprezzamento per la nomina del nuovo comandante della Gendarmeria sammarinese cui è stata affidata la predisposizione della riforma del settore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI (LNA), *relatore*, richiamandosi alle parole del collega Arlotti, ribadisce l'importanza della ripresa di un rapporto di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino. Sottolinea, infatti, come la presenza nella « *black list* » fiscale abbia avuto ricadute pesantissime anche sulle province di Rimini e Pesaro in termini occupazionali, commerciali e di investimenti. Si dice certo che la ratifica dell'accordo in esame renderà trasparente e privo di ombre il sistema finanziario sammarinese così che i rapporti tra San Marino e Italia torneranno ad essere ottimali come un tempo e che l'interscambio commerciale, produttivo e occupazionale potrà rapidamente tornare ai livelli pre-crisi.

Rileva che l'Accordo italo-sammarinese in materia di collaborazione finanziaria, siglato a San Marino il 26 novembre 2009 è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009). Ricorda infatti che l'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, prevedeva la stipula di un accordo *ad hoc* per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in ma-

teria finanziaria. Segnala che l'Accordo all'esame della Commissione si collega, inoltre, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012: la Convenzione ed il Protocollo sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l'Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013), che ha portato all'esclusione, da parte italiana, della Repubblica di San Marino dalla « *black list* » fiscale.

Osserva che la Repubblica del Monte Titano si è impegnata in questi anni in numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l'approvazione, da parte delle autorità sammarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani ed europei. Fa presente che una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le « comunicazioni *black list* » obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell'elenco citato. Rileva che l'Accordo in esame disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Fa presente che l'Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della coopera-

zione finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. Osserva che San Marino si impegna altresì a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sammarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE. Rileva che, ai sensi dell'articolo 2, San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante; gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette; i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Segnala che l'articolo 3 stabilisce l'impegno reciproco a garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera. Osserva che questo rappresenta l'unico punto del quale devono ancora essere definiti i dettagli. Ritiene che potrebbe, al riguardo, essere richiamato quanto previsto dall'omologo accordo sottoscritto con

la Svizzera. Osserva, inoltre, che lo stesso articolo fissa l'impegno reciproco ad assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Nel dirsi certo che su questo punto specifico l'azione sarà particolarmente solerte ed incisiva, segnala che con l'articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.

Rileva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso si compone di 3 articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Ricorda che durante l'esame presso il Senato l'articolo 2 è stato modificato con l'inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio: la neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge. Segnala che pochi giorni fa i nuovi Capitani reggenti, nel loro discorso d'insediamento, hanno auspicato l'entrata in vigore anche di questo accordo, già ratificato dalla Repubblica di San Marino: condivide convintamente questo auspicio poiché ritiene che tale intesa completi il quadro delle intese fondamentali italo-sammarinesi creando nuove prospettive di collaborazione economica e commerciale in un contesto legale trasparente ed ordinato.

Il viceministro Lapo PISTELLI concorda con il relatore sul termine felice di un complesso percorso a seguito della cancellazione di San Marino dalla « *black list* », adottata dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione fiscale sammarinese.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), *relatore*, rileva che i due accordi all'esame della Commissione, rispettivamente con una dipendenza della Corona britannica, l'Isola di Jersey, ed uno Stato associato alla Nuova Zelanda, l'Arcipelago Cook, sono stati redatti sulla base del modello TIEA (*Tax information exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Osserva che tali intese sono state rese necessarie dalle modifiche introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, che ha modificato i criteri di lotta all'elusione fiscale, adottando un nuovo sistema incentrato sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e

trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*). Fa presente che gli accordi, che presentano la medesima struttura e sono modellati su altri accordi recentemente esaminati dal Parlamento, si compongono di tredici articoli.

Segnala che l'articolo 2 specifica le imposte oggetto dell'Accordo. Per l'Italia le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Fa notare che particolare rilievo assume, in entrambi i testi pattizi, l'articolo 5 che disciplina le modalità con cui le informazioni fiscali sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Rileva che con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale. Segnala che le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.

Ricorda infine che i due disegni di legge di autorizzazione, già approvati dal Senato il 2 aprile scorso, non prevedono oneri di attuazione mentre, come specificato nella relazione tecnica, sussiste l'eventualità che una più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea l'importanza della progressiva fine dei

cosiddetti « paradisi fiscali » che ormai si allineano al diritto comunitario, mettendo in evidenza il rilievo del superamento del segreto bancario e la potenzialità di un gettito fiscale aggiuntivo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti, che saranno trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di martedì 10 giugno prossimo.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del collega Fedi, le funzioni di relatore sul disegno di legge n. 2081, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 », saranno svolte dall'onorevole Vincenzo Amendola.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
15 alle 15.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) .	49
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54
AVVERTENZA	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, segnala anzitutto le seguenti proposte

emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Fedriga 1.86, che prevede, per i soggetti che abbiano svolto per almeno un triennio la funzione di dirigente scolastico incaricato e che non siano stati collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la possibilità di iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa, che subordina altresì lo scioglimento della riserva alla positiva partecipazione ad apposite procedure concorsuali, per titoli ed esami, da svolgersi su base regionale, provvede ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro, nonché del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica, di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011;

Sandra Savino 2.051, che autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014/2015 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie della regione Friuli Venezia Giulia, provvedendo al relativo onere, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della tabella A della legge n. 147 del 2013, anziché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

Segnala altresì le seguenti proposte emendative in merito alle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Fedriga 1.83 e 1.87 e Giancarlo Giordano 1.52, che prevedono, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un decreto volto a determinare le modalità di rinnovazione della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, successivamente annullata in via giurisdizionale. In particolare, rileva che i predetti emendamenti dispongono, in caso di superamento di una prova scritta o orale, la conferma del rapporto di lavoro per i candidati che abbiano partecipato alla predetta procedura in seguito annullata ed abbiano prestato servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, nonché lo svolgimento di un apposito corso di aggiornamento o formazione per i candidati risultati idonei nella medesima procedura concorsuale annullata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

Fedriga 1.84, che anticipa al 31 agosto 2014 il termine entro cui il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, continua a svolgere le funzioni di dirigente scolastico, prevedendo inoltre la facoltà per i direttori generali degli

uffici scolastici regionali di attribuire, a decorrere dal 1° settembre 2014, talune specifiche funzioni a dipendenti che abbiano ricoperto la funzione di dirigenti scolastici a seguito di procedura concorsuale successivamente annullata e fino alla avvenuta rinnovazione della procedura medesima. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Fedriga 1.88, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di una specifica sessione di esame per i soggetti che hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, successivamente annullata, provvedendo all'attuazione della predetta sessione d'esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Fedriga 1.91, che prevede la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti rispettivamente con i decreti direttoriali del 22 novembre 2004 e del 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, stabilendo altresì l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un corso di formazione per i soggetti per i quali è pendente un contenzioso giurisdizionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa ed alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria dalla medesima prevista;

Fedriga 1.89, che prevede, tra l'altro, l'incremento da 150 a 250 delle unità del contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui può avvalersi l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti

connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 228 del 2012, provvedendo al relativo onere, pari a 827.650 euro per il 2014 e a 1,654 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici e dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della coperture finanziarie individuate;

Centemero 1.10, che prevede, tra l'altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano indette le elezioni per la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Centemero 1.9 e Fedriga 1.050, che prevedono che, con apposito regolamento, siano definite le modalità di costituzione di aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì l'assegnazione alle predette istituzioni scolastiche dei direttori dei servizi scolastici e amministrativi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalle proposte emendative;

Centemero 1.11 e 1.12, volte a consentire l'iscrizione dei docenti che abbiano seguito i corsi di specializzazione universitari nell'ambito della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca

se dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Centemero 1.13, che è volta a prevedere l'autorizzazione all'assunzione, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, di docenti a tempo indeterminato a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale docente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, recanti disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa relativa al personale scolastico e delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Fedriga 1.85, che prevede la conferma del rapporto di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, che abbiano superato, in fase di rinnovazione della procedura concorsuale annullata, una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato, disponendo altresì l'indizione di una apposita procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata a soggetti che abbiano svolto, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Marzana 2.9, che sostituisce l'articolo 2 disponendo, tra l'altro, che a partire dall'anno scolastico 2014/2015 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca preveda un piano triennale di assunzione di personale ATA per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle

mansioni spettanti al suddetto personale ATA. Fa presente che, a tal fine, la proposta emendativa prevede la riduzione delle risorse destinate ai servizi esternalizzati in misura corrispondente a quelle utilizzate per il contingente stabilizzato. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento del Governo in relazione alla possibilità di garantire la neutralità finanziaria della proposta emendativa;

Buonanno 2.1, che prevede che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisca una normativa che disciplini la materia dei servizi ausiliari e di pulizia e che non comporti, quindi, la riduzione dell'organico del personale ausiliario. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Fedriga 2.50, che prefigura, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari previo confronto tra le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine alla compatibilità della programmazione di ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari con la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2-ter dell'articolo 2;

Marzana 2.64, che sopprime il comma 2 dell'articolo 2, che reca un limite di spesa ai fini dell'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo riguardo alla possibilità che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2-ter, concernente l'intero articolo 2, sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle acquisizioni dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, pur in mancanza del limite di spesa soppresso dall'emendamento in esame;

Marzana 2.65, che sostituisce il limite di spesa ai fini dell'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, di cui al comma 2 dell'articolo 2, con l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria,

che peraltro si sovrappone a quella di cui al successivo comma 2-ter. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo riguardo alla possibilità che la clausola di invarianza finanziaria introdotta in sostituzione del limite di spesa concernente l'acquisizione di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle predette acquisizioni;

Vacca 2.74, che estende anche ai territori dove è già stata attivata la convenzione quadro CONSIP la possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali prevista al comma 2-bis dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare la predetta estensione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Luigi Gallo 2.51, che prevede, in luogo degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali prevista al comma 2-bis dell'articolo 2, alcune ispezioni che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve effettuare per verificare a campione le condizioni igienico sanitarie delle sedi scolastiche. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare le predette ispezioni nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2-ter dell'articolo 2;

Vacca 2.72, che elimina il riferimento alla delibera CIPE ai fini della determinazione delle modalità con cui realizzare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in mancanza della delibera CIPE;

Vacca 2.73, che elimina il riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente, ai fini dell'attuazione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2-ter dell'articolo 2, in mancanza del riferimento alle risorse finanziaria disponibili a legislazione vigente;

Luigi Gallo 2.53 e Marzana 2.67, che eliminano il riferimento ai parametri tecnico-economici nel rispetto dei quali devono essere effettuati gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in mancanza dei parametri tecnico-economici previsti dal comma 2-ter dell'articolo 2;

Marzana 2.68, che modifica i parametri economici nel rispetto dei quali devono essere effettuati gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in presenza dei nuovi parametri economici previsti dall'emendamento;

Marzana 2.02, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad assumere a tempo

indeterminato il personale con funzioni di assistente amministrativo o tecnico. A tal fine, sono corrispondentemente ridotte le risorse di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in relazione alla possibilità di garantire la neutralità finanziaria della proposta emendativa;

Marzana 2.050, che reca disposizioni in materia di trattamento pensionistico per il personale della scuola che ha maturato i requisiti ai fini del collocamento in quiescenza entro l'anno scolastico 2011/2012, riconoscendo specifici benefici ad un numero massimo di 4.000 soggetti. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede parzialmente utilizzando le risorse derivanti dalla modifica dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura prevista.

Fa infine presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il fascicolo n. 2 di emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2385-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, re-

cante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.83, 1.84, 1.87, 1.52, 1.88, 1.85, 1.86, 1.91, 1.89, 1.10, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.050, 2.9, 2.50, 2.64, 2.65, 2.1, 2.74, 2.51, 2.72, 2.73, 2.53, 2.67, 2.68, 2.051, 2.050, 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante l'introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, è volto ad evitare incertezze nell'applicazione della suddetta legge, che ha integralmente sostituito la precedente disciplina del processo in contumacia.

Avverte che in data 27 maggio 2014 la Commissione giustizia ha concluso l'esame

preliminare del provvedimento in sede referente e, acquisito l'assenso di oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, ha avviato l'*iter* per il trasferimento in sede legislativa, in attesa del parere delle Commissioni I e V e dell'assenso del Governo.

Rileva che la proposta di legge si compone di due articoli e non è corredata di relazione tecnica. In particolare, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 17 maggio 2014, solo se non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 dispone una deroga alla predetta previsione, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, e che l'articolo 2 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2344, recante Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili,

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

Emendamenti C. 1864-A Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo ed emendamenti.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2089 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Sui lavori della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'organizzazione delle sedute della Commissione per la settimana in corso potrebbe subire modificazioni, qualora i lavori dell'Assemblea dovessero concludersi nella giornata di mercoledì 4 giugno. Si riserva quindi di fornire ulteriori informazioni in merito in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista per domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2089 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2089, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 2 ottobre 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man e con l'Isola di Guernsey, sui cui disegni di legge di ratifica la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo, segnala inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire Gibilterra, che è un Territorio d'oltremare del Regno Unito (il Capo dello Stato è la Regina del Regno Unito, rappresentata da un Governatore reggente) e non è membro effettivo dell'Unione Europea, tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Era-rio, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.

In tale contesto la disposizione specifica che le informazioni scambiate in base all'Accordo sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 e che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul

valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per Gibilterra viene fatto invece riferimento alle imposte di ogni genere e denominazione.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno tramite uno scambio di note le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 specifica che la Parte richiedente avanza la richiesta di informazioni solo quando non sia in grado di ottenere le informazioni stesse con altri mezzi.

Il paragrafo 3 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 4 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è te-

nuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 5 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.

In tale ambito la lettera *a)* prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b)* stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza grandi difficoltà.

Il paragrafo 6 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito segnala come, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se disponibile) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, sia necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente

ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 7 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto ricorda che viene previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regola la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione, ovvero quando la Parte richiedente non abbia esaurito i mezzi a sua disposizione nel suo territorio per acquisire le informazioni.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commer-

ciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 escludono l'obbligo di fornire le informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni medesime siano prodotte per chiedere o fornire un parere legale o per essere utilizzate in procedimenti legali.

Il paragrafo 4 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 6 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

Il paragrafo 5 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare, evidenzia come sia previsto che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, come si stabilisca che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero delle procedure, procedimenti o decisioni di ricorsi relativi alle predette imposte, specificandosi altresì che esse possono essere utilizzate anche nel corso di udienze pubbliche di tribunali o in giudizi.

Inoltre le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone o autorità, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata, e si esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare

lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano in via amichevole eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime una valutazione negativa sul contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rilevando come si tratti ancora una volta di un'iniziativa parziale e rischiosa, con la quale non viene risolto il

problema dei regimi fiscali privilegiati, che deve essere affrontato nel suo complesso.

Ritiene, infatti, che la stipula di accordi per lo scambio informazioni in materia fiscale con Paesi che intendono essere inseriti nella cosiddetta « *white list* » degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni in merito, non escluda che tali Paesi continuino a tollerare meccanismi di « triangolazione » con altri paradisi fiscali, mantenendo in tal modo la possibilità di eludere la disciplina tributaria.

Dichiara pertanto il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385-A Governo, approvato dal Senato 61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione degli esperti del settore: Flavia Robbiati, insegnante di scuola primaria; dottor Franco Taverna, responsabile della Fondazione Exodus; professor Marco Orsi, responsabile nazionale della rete « Scuole senza zaino »; professor Walter Moro, presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI) (*Svolgimento e conclusione*) 61

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 giugno 2014.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.55 alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione degli esperti del settore: Flavia Robbiati, insegnante di scuola primaria; dottor Franco

Taverna, responsabile della Fondazione Exodus; professor Marco Orsi, responsabile nazionale della rete « Scuole senza zaino »; professor Walter Moro, presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI).

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Flavia ROBBIATI, *insegnante di scuola primaria*, il professor Walter MORO, *presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI)*, il dottor Franco TAVERNA, *responsabile della Fondazione Exodus*, e il professor Marco ORSI, *responsabile nazionale della rete « Scuole senza zaino »* svolgono le

loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianluca VACCA (M5S), Maria MARZANA (M5S) e Maria Grazia ROCCHI (PD) per porre quesiti e svolgere osservazioni.

Il professor Marco ORSI, il professor Franco TAVERNA e l'insegnante Flaviana ROBBIATI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori elementi informativi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo apportato all'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Assoebios (Associazione Operatori Elettrici da Bioliquidi Sostenibili), di Assobioplastiche, del Consiglio Nazionale dei Chimici presso il Ministero della Giustizia e dell'Associazione Italiana di Acustica 63

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 giugno 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Assoebios (Associazione Operatori Elettrici da Bioliquidi Sostenibili), di Assobioplastiche, del Consiglio Nazionale dei Chimici presso il Ministero della Giustizia e dell'Associazione Italiana di Acustica.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.45 alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 giugno 2014

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*)

64

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la Conferenza unificata lo scorso 29 maggio ha espresso il prescritto parere sull'atto in esame che è in distribuzione. Comunica altresì che la Commissione Bilancio dovrebbe deliberare i propri rilievi nella seduta di domani. Invita quindi i

collegi a intervenire per porre eventuali ulteriori quesiti al rappresentante del Governo.

Davide CRIPPA (M5S), prima di entrare nel merito di alcune questioni, peraltro già evidenziate nel corso dell'esame del presente schema di decreto, chiede al rappresentante Governo se la Commissione in questa fase dell'esame sia chiamata ad esprimere il prescritto parere anche alla luce delle modifiche richieste dalla Conferenza unificata. Si tratta, infatti, a suo giudizio, di rilevanti richieste di correzioni, che in alcuni casi modificano in senso assai rilevante il provvedimento all'esame del Parlamento.

Passando al merito del provvedimento, in particolare con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, laddove si prevedono le definizioni di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti, esprime perplessità sulle modalità di calcolo relative agli inceneritori i cui apporti termici vengono classificati nell'ambito di quelli provenienti da fonti rinnovabili. Sul punto chiede peraltro ulteriori chiarimenti al Governo.

Ribadisce la necessità di conoscere nel dettaglio, nell'ambito delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di

efficientamento energetico, quali siano gli oneri che occorre prevedere e soprattutto quali a carico delle fiscalità generale e quali a carico della bolletta.

Con riferimento alla definizione di condominio, ribadisce l'opportunità di prevedere che si prevedano almeno quattro unità immobiliari anziché due come stabilito dall'articolo 2 dello schema di decreto, soluzione normativa già adottata, per esempio, dalla regione Piemonte.

Chiede ulteriori chiarimenti al Governo sul fatto che non sia prevista all'articolo 5 dello schema di decreto l'esatta attribuzione del termine «esemplare» al ruolo della pubblica amministrazione così come previsto letteralmente nel testo della direttiva. Ritiene che ciò sia dovuto anche al fatto che le risorse finanziarie stanziare per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico non siano idonee e congrue allo scopo. Sempre sul versante delle risorse finanziarie ribadisce l'opportunità di un approfondimento, anche sulla scorta di quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio per gli ambiti di competenza, sull'effettivo ammontare del gettito complessivo dei proventi delle aste di CO₂. Chiede altresì quanto di tali risorse siano destinate a progetti energetico-ambientali e quanto a progetti di tutt'altra natura e finalità.

Sulla base di quanto già anticipato dal Governo, ritiene opportuno un chiarimento sull'effettivo ammontare dei fondi strutturali destinati, sulla base di accordi già siglati, alla finalità dell'efficienza energetica.

Sottolinea quindi l'importanza che il Governo indichi, nell'ambito della scelta degli edifici sui quali intervenire, quali saranno le linee di priorità, ricordando in proposito come la X Commissione abbia approvato sulla materia la risoluzione n. 7-00044, a prima firma Fantinati.

Per quanto riguarda il ruolo della pubblica amministrazione e le deroghe in materia di acquisti di immobili, ribadisce la richiesta di chiarimenti in ordine alla norma prevista che contempla la possibilità di deroga rispetto ai requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a riven-

dere l'immobile senza che la PA se ne avvalga per propri fini. Andrebbe infatti chiarito in quali ipotesi ciò dovrebbe accadere.

Sottolinea il rammarico per il fatto che in sede di attuazione della direttiva il Governo abbia ommesso il richiamo alla norma della direttiva in tema di cosiddetto *housing* sociale, che era prevista come facoltativa. Si potrebbe, quanto meno, prevedere di stanziare risorse finanziarie destinate a tale finalità magari in un provvedimento *ad hoc*.

Stigmatizza inoltre l'assenza di disposizioni che prevedano meccanismi alternativi di sostegno all'efficienza energetica quali ad esempio la *carbon tax*, scelta contemplata dalla direttiva: pur comprendendo la complessità di tale problematica, ritiene che su questo tipo di opzioni l'Italia potrebbe rappresentare un Paese all'avanguardia e provare ad inserire questo strumento su determinate produzioni energetiche.

Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti all'Enea in tema di controlli, ritiene sia opportuno un ulteriore approfondimento sulla congruità delle quantificazioni e delle stime finanziarie indicate.

Passando all'articolo 9, in tema di contabilizzazione del calore e di ripartizione dei costi all'interno del condominio, ritiene vada fatta un'ulteriore riflessione sulle modalità di applicazione delle norme tecniche al fine di scongiurare il verificarsi di ripartizioni irrazionali (il fenomeno da contrastare è noto come i cosiddetti furti di calore). Una riflessione e una disciplina più dettagliata andrebbe ripensata anche per gli strumenti di misura che, come più volte affermato, devono essere precisi e certificati da un soggetto terzo.

Relativamente all'*audit* energetico, dovrebbe essere chiarito quando in realtà si tratta di diagnosi energetica vera e propria.

Per quanto riguarda l'articolo 11, ribadisce la necessità che sia stralciato dal provvedimento in esame e che sia affrontato in un provvedimento specificamente volto alla ridefinizione organica del sistema delle tariffe.

Richiama, inoltre, la questione del contratto di rendimento energetico ovvero di prestazione energetica (APC) esprimendo la convinzione circa la necessità di individuare le misure più opportune per la definizione del contenuto di tale contratto, al fine di tutelare meglio i consumatori finali.

Ritiene opportuno, infine, anche alla luce delle richieste di modifiche formulate in sede di Conferenza unificata, che il Governo esprima una valutazione sul ruolo che le regioni sono effettivamente chiamate ad esercitare nel raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI sottolinea che la direttiva 2012/27/UE definisce la possibilità di utilizzare il 50 per cento del valore di scarto nell'intento di valorizzare anche il calore prodotto dagli inceneritori che altrimenti andrebbe perso. Ritiene condivisibile l'osservazione dell'onorevole Crippa in merito alla definizione degli edifici condominiali per cui non possono essere considerati tali quelli composti da due sole unità immobiliari.

In merito al quesito sul reperimento delle risorse per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica al 2020, sottolinea che lo strumento principale è rappresentato dalle detrazioni fiscali che saranno rese stabili e selettive, le quali gravano sulla fiscalità generale; vi è poi il conto termico che grava sulle bollette del gas, pur essendo uno strumento che non ha prodotto i risultati attesi e che necessita di qualche correzione; vi è infine lo strumento dei certificati bianchi che è il meccanismo principe per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica: nel 2013 la spesa è stata di circa 600 milioni di euro, con la prospettiva nel 2014 di circa 750 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati a efficientare gli edifici della pubblica amministrazione centrale, una parte delle risorse sono state assunte dal Fondo di garanzia per il teleriscaldamento, mentre una parte è ricavata dalla vendita all'asta delle quote di CO₂. Non si tratta dunque di risorse del bilancio dello Stato,

in quanto erano state già destinate alla realizzazione di progetti energetico-ambientali. Riguardo ai proventi delle aste, una legge dello Stato stabilisce in armonia con la normativa europea, che il 50 per cento delle risorse sia utilizzato per i progetti energetico-ambientali, mentre ogni Stato membro può decidere come meglio utilizzare il restante 50 per cento. Lo Stato italiano ha stabilito che una parte andrà a rimborsare i crediti agli « operatori nuovi entranti » per un importo pari a 650 milioni di euro, le rimanenti entrate contribuiranno invece alla riduzione del debito pubblico. Riguardo al quesito relativo all'effettiva entità del gettito proveniente dalle aste annuali, precisa che le risorse allocate per la realizzazione di quanto previsto dal decreto sono ampiamente sufficienti trattandosi di circa 100 milioni di euro l'anno, a fronte dei 230 disponibili. Per il 2013 è stato infatti accertato un gettito di 460 milioni di euro, per il 2014 sono state fatte previsioni in crescita.

Le risorse appostate per il raggiungimento del 3 per cento della riqualificazione energetica degli edifici della PA, ad avviso del Governo, sono sufficienti. In ogni caso, gli altri Stati membri dell'Unione europea perseguono obiettivi in linea con quelli italiani. Sulla copertura della differenza tra i 540 milioni stimati necessari per efficientare il 3 per cento del patrimonio della pubblica amministrazione centrale e i 300 milioni che sono allocati, i progetti che saranno realizzati saranno in parte finanziati con contributi a fondo perduto per i casi più complessi, ma saranno privilegiati i progetti che faranno ricorso a finanziamenti tramite terzi (ESCo o privati). Relativamente alla scala di priorità degli interventi, in collaborazione con l'Agenzia del demanio è stato realizzato un censimento delle 2.900 occupazioni della PA centrale con l'indicazione esatta della superficie e dei dati di consumo energetico. Vi è pertanto un quadro abbastanza attendibile degli interventi prioritari da realizzare. Condividi l'osservazione relativa all'esenzione della PA di acquisire immobili in classe ener-

getica C in caso di compravendita. Pur essendo prevista dalla direttiva, ritiene possa essere soppressa nello schema di decreto in esame.

In merito al cambiamento di scopo dei fondi allocati per il teleriscaldamento, sono stati accantonati circa 80 milioni di euro e il gettito annuale per il prelievo sulla tariffa del gas si aggira sui 40 milioni di euro all'anno. In ogni caso, l'investimento di 25 milioni di euro nelle reti di teleriscaldamento appare più che sufficiente. Da fonte AIRU, mediamente gli investimenti in teleriscaldamento sono stati di circa 200 milioni di euro all'anno e sono stati fatti indipendentemente dalla disponibilità di fondi di garanzia. Nell'ipotesi di incentivare 200 milioni di euro di nuove reti, si avrà a disposizione un fondo di circa 25 milioni di euro per le garanzie. Sul teleriscaldamento segnala inoltre l'intenzione del Governo di individuare all'interno del Fondo unico una sezione per il teleriscaldamento in modo da garantire un adeguato finanziamento agli investimenti in questo settore.

In merito all'*housing* sociale, sottolinea che il meccanismo italiano è disegnato sugli interventi di efficientamento energetico nel settore industriale e non può essere facilmente traslato agli interventi sull'edilizia residenziale. Vi è tuttavia lo strumento del conto termico che consente di effettuare interventi di riqualificazione nel *social housing*.

Per quanto riguarda la *carbon tax*, sottolinea che la direttiva ha chiesto espressamente agli Stati membri il raggiungimento di un obiettivo vincolante al 2020 (articolo 7) con l'indicazione degli strumenti. La *carbon tax* sarà uno degli strumenti presi in considerazione nel monitoraggio dei risultati annuali, soprattutto nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere gli obiettivi con gli strumenti già attivati, precedentemente richiamati, delle detrazioni fiscali, del conto termico e dei certificati bianchi.

Condivide l'eliminazione dell'esenzione alla grande impresa certificata con norme EN ISO 14001. Sul tema dei rimborsi degli oneri all'Enea, sottolinea che vi è una

platea di 3.500 imprese, per le quali sono ritenute congrue un centinaio di verifiche annuali, di cui 80 su base documentale e 20 *in situ*. Il costo medio di una verifica documentale è stimato in 2 mila euro, 5 mila per una verifica in situ. Il Governo ritiene pertanto che 260 mila euro rappresentino una cifra sufficiente, considerato che il 55 per cento del budget annuale dell'Enea è già coperto dal contributo statale. La cifra di 260 mila euro è pertanto finalizzata a coprire gli extra costi rispetto al contributo statale.

Condivide l'osservazione sull'opportunità di precisare meglio la differenza tra *audit* e diagnosi.

Condivide altresì le osservazioni sul contratto a prestazioni garantite e auspica che l'Enea, raccogliendo le migliori tipologie di contratti, possa elaborare un modello che sia di riferimento per la diffusione del contratto a prestazioni garantite quale strumento per facilitare l'utilizzo di risorse private per interventi di efficienza energetica.

Sottolinea quindi che le regioni hanno chiesto di poter concorrere all'obiettivo nazionale di efficienza energetica al 2020. Ritiene accoglibile la richiesta poiché la direttiva indica ai Paesi uno sforzo complessivo delle pubbliche amministrazioni per realizzare l'efficientamento energetico. Ritiene che l'Italia deve far valere a livello europeo il fatto che è uno dei Paesi che ha tra i più elevati livelli di efficienza energetica e che si propone uno degli obiettivi più ambiziosi in Europa. Ricorda che l'Italia ha svolto un ruolo chiave nell'adozione della direttiva. Le nostre azioni sui certificati bianchi e sulle detrazioni fiscali sono considerate in Europa come esemplari.

Con riferimento alla proposta di soppressione dell'articolo 11, sottolinea che il Governo si attiene alle indicazioni della direttiva e ritiene corretto il ruolo attribuito all'Autorità in quel contesto indicato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede chiarimenti sul meccanismo dei certificati bianchi che potrebbero agevolare l'efficientamento energetico. Sottolinea che

l'emissione dei certificati è operata dal GSE sulla base della valutazione del progetto di efficientamento. Chiede quali siano i parametri per la valutazione del progetto e se questi siano applicabili a tutta la filiera del progetto di efficientamento. Chiede inoltre se esista un tetto sull'emissione annuale dei certificati bianchi, dal momento che è previsto un tetto per il loro ritiro.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI osserva che l'Unione europea ha preso come riferimento l'esperienza italiana dei certificati bianchi attivata nel 2005 per la scrittura dell'articolo 7 della direttiva. Le procedure per la valutazione e la certificazione dei risparmi energetici seguono due modalità: la prima con schede standardizzate in cui un progetto determina un risparmio energetico, l'operatore chiede al GSE di acquisire certificati bianchi in proporzione agli interventi standardizzati realizzati. Questo meccanismo non richiede valutazione per l'attribuzione dei certificati. La seconda procedura è invece

più complessa perché si riferisce a interventi non standardizzabili, quali la sostituzione di un forno in una vetreria, e quindi deve essere valutato caso per caso. Il GSE si avvale della collaborazione o dell'Enea o dell'RSE per l'istruttoria tecnica sulle cui risultanze sono emessi i certificati bianchi proporzionalmente alla quantità di energia risparmiata rispetto a una *best line* di mercato. Si tratta di un meccanismo ben strutturato e si riesce in circa due mesi a dare una risposta agli operatori.

Relativamente alla questione del tetto sull'emissione annuale di certificati bianchi, rileva che vi è un dispositivo tale che se il numero dei certificati emessi in un anno supera del 5 per cento l'obbligo in capo ai soggetti distributori di energia elettrica e di gas, l'obiettivo aumenta a garanzia di un prezzo minimo di mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 70

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 75

ERRATA CORRIGE 74

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 27 maggio 2014 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014

GIUGNO

Sede legislativa:

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di

ricerca scientifica (C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi).

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni – rel. Binetti).

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero – rel. Vargiu).

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto).

Indagine conoscitiva:

La sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica (Comm. riunite V e XII): seguito esame documento conclusivo.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni:

Risoluzione 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

LUGLIO

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Indagine conoscitiva:

Sull'impatto della malagestione, degli sprechi e delle inefficienze nel settore sanitario.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni:

Risoluzione 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha votato gli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 7 del testo unificato.

Ricorda altresì che, riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, dopo l'espressione dei rispettivi pareri del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione ha approvato l'emendamento 8.7 Miotto come riformulato e ha proceduto ad accantonare gli emendamenti Latronico 8.3, Di Lello 8.4 e Baroni 8.5 e 8.10, mentre gli emendamenti Di Stefano 8.2 e Beni 8.6 e 8.9 sono stati ritirati dai presentatori.

Fa presente, quindi, che si riprenderà dagli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ribadisce il parere contrario già espresso sugli emendamenti Latronico 8.3 e Di Lello 8.4, rilevando come già il testo in discussione preveda un inasprimento delle sanzioni

rispetto a quelle attualmente in vigore.

Ritiene pertanto che la soluzione preferibile sia quella di mantenere inalterata la previsione recata dal testo unificato, senza elevare ulteriormente l'entità delle sanzioni, tenuto conto anche del fatto che quello del riordino delle sanzioni è uno dei temi disciplinati dall'articolo 14 della legge in materia di delega fiscale.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 8.3: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea CECCONI (M5S) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento Di Lello 8.4, condividendone la *ratio*, in quanto l'aumento delle sanzioni rappresenta una misura concreta nell'ottica delle azioni positive da intraprendere a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, a fronte dei più volte richiamati pericoli derivanti dall'eccessivo ricorso al gioco d'azzardo, in tutte le sue forme.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara il proprio voto favorevole nei confronti dell'emendamento Di Lello 8.4 e lo sottoscrive.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento Di Lello 8.4, rileva che l'effettiva deterrenza di una sanzione dipende dalla sua entità, per cui elevando l'ammontare delle sanzioni attualmente previste si ottiene potenzialmente un aumento del loro effetto deterrente.

Ritiene che un'operazione di questo tipo sia resa ancora più urgente a causa dell'effetto di dipendenza che creano certi tipi di giochi, quale ad esempio il *virtual soccer*, come egli stesso ha avuto modo di constatare, visitando di recente una sala da gioco.

Marco RONDINI (LNA) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento Di Lello 8.4.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lello 8.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che si passerà a questo punto all'esame degli emendamenti Baroni 8.5 e 8.10, accantonati nella precedente seduta. Poiché anche l'emendamento Dall'Osso riguarda il tema della tessera del giocatore, fa presente che quest'ultimo sarà esaminato insieme ai primi due, per affinità di materia.

Matteo DALL'OSSO (M5S), illustrando il contenuto del proprio emendamento 8.12, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di modificare il parere contrario precedentemente espresso.

Andrea CECCONI (M5S) ricorda brevemente la discussione che si è svolta in sede di Comitato ristretto a proposito dell'introduzione di una tessera unica del giocatore, in ordine alla quale sono stati espressi dubbi da varie parti, compresi alcuni tecnici del ministero della salute che sono stati auditi in modo informale.

Al riguardo fa notare che, stanti i pericoli insiti nell'eccessivo ricorso al gioco d'azzardo, al punto che alcuni giocatori arrivano a dissipare completamente il patrimonio della propria famiglia, non si possono addurre ragioni legate a esigenze di rispetto della *privacy* per non introdurre limite alle somme giocate nonché al tempo di gioco attraverso l'attivazione della predetta tessera.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, ribadisce il parere contrario già espresso nella seduta precedente sugli emendamenti Baroni 8.5 e 8.10 e Dall'Osso 8.12, rilevando che non ci sono le condizioni, dal punto di vista tecnico, per prevedere l'introduzione di una tessera del giocatore che abbia le caratteristiche indicate dagli emendamenti presentati da deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Alla luce di tali valutazioni, fa presente che il testo in discussione prevede che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi *online* sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo BENI (PD) rileva come a suo avviso i tre emendamenti in discussione, pur essendo afferenti alla stessa materia, sono volti a disciplinare aspetti differenti.

In particolare, fa presente di essere d'accordo con l'introduzione di un sistema di filtro, come già rilevato più volte nel corso dell'esame presso il Comitato ristretto, che nelle condizioni attuali non può che realizzarsi attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria.

Donata LENZI (PD) concorda con il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo con riferimento agli emendamenti in discussione, rilevando come l'obiettivo da perseguire debba essere quello di realizzare effettivamente un sistema di monitoraggio e di controllo.

In quest'ambito, occorre a suo avviso individuare la soluzione più realistica e meno dispendiosa, che allo stato attuale è costituita dall'utilizzo della tessera sanitaria, idonea a costituire un'adeguata forma di limitazione della libertà del giocatore.

Per quanto riguarda poi specificamente l'emendamento Dall'Osso 8.12, fa notare come il tempo massimo ivi previsto, pari a 30 minuti, può essere efficace solo per certi tipi di giochi, come ad esempio le *slot machine*, e non per altri.

Matteo DALL'OSSO (M5S) replica alle argomentazioni addotte da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito chiarendo ulteriormente la *ratio* del proprio emendamento 8.12, volto a incidere sulla libertà del giocatore, per la sua stessa tutela e per la tutela di coloro che gli stanno intorno, primi fra tutti i suoi familiari.

Richiama, per analogia, la situazione dei soggetti che vengono rinchiusi nelle carceri.

Ileana ARGENTIN (PD) evidenzia come, nell'individuare una soluzione al problema del ricorso eccessivo al gioco d'azzardo, non si possa annullare completamente la libertà del giocatore.

Bisogna tenere conto, infatti, che il gioco non sempre si traduce in sperpero per cui, se da un lato è opportuno svolgere azioni tese a rendere consapevole il giocatore dei pericoli ai quali va incontro, dall'altro lato non si può svolgere un'azione coercitiva.

Andrea CECCONI (M5S) richiama l'importanza dell'emendamento Baroni 8.5 che, ai fini della prevenzione e del contrasto al gioco minorile, prevede che tutti i tipi di gioco autorizzati debbano dotarsi di un apposito sistema che consenta l'identificazione del giocatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Cecconi, rileva quanto sia importante istituire appositi sistemi di controllo, in quanto non si può ritenere che il problema del gioco minorile si risolva prevedendo esclusivamente l'esibizione della tessera sanitaria.

Elena CARNEVALI (PD) ricorda come la soluzione individuata nel testo in discussione sia frutto di una lunga e articolata discussione che ha avuto luogo in sede di Comitato ristretto, che ha portato a prevedere nel testo l'utilizzo della tessera sanitaria anziché l'introduzione di un'apposita tessera del giocatore, a causa dei diversi problemi che si pongono concretamente rispetto a quest'ultima.

Con specifico riferimento, poi, all'intervento svolto dal deputato Dall'Osso, fa presente di non condividere gli argomenti utilizzati dal collega in quanto, se applicati letteralmente, si arriverebbe al punto di legittimare situazioni paradossali, come ad esempio prevedere il carcere per i tossicodipendenti per evitare che continuino a drogarsi.

Ritiene pertanto che sia compito del legislatore individuare gli strumenti che consentano al giocatore di assumere consapevolezza dei pericoli cui va incontro e di prevedere azioni più incisive soprattutto a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, salvaguardando al tempo stesso la libertà dell'individuo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 8.5 e 8.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 8.11: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 8.12.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, modifica il parere espresso nella precedente seduta sugli emendamenti Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13, in conformità con il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo.

Invita, quindi, al ritiro il presentatore dell'emendamento Dall'Osso 8.14, che risulterebbe comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento Cecconi 8.13.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Vita 8.15 e Cecconi 8.13 (*vedi allegato*).

Matteo DALL'OSSO (M5S) ritira il proprio emendamento 8.14.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Miotto 8.16, sul quale aveva già espresso parere favorevole nel corso della seduta precedente, al fine di renderlo più compatibile con il testo. Propone pertanto di riformularlo nel senso di aggiungere il seguente periodo dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 8: « Tali dati non

possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 8.16, illustrata dal relatore.

Federico GELLI (PD), in qualità di cofirmatario, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Miotto 8.16, avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Miotto 8.16, come riformulato, e l'emendamento Nicchi 8.17 (*vedi allegato*).

Salvatore CAPONE (PD) ritira i propri emendamenti 8.18 e 8.19.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, modifica il parere espresso nella precedente seduta sull'emendamento Gigli 8.20, esprimendo pertanto parere favorevole, alla luce di una ulteriore valutazione.

Gian Luigi GIGLI (PI), esprimendo apprezzamento per la decisione assunta dal relatore, chiede un ripensamento anche del parere espresso sul proprio emendamento 8.21, in quanto da ritenersi consequenziale rispetto al primo.

Paola BINETTI (PI) *relatore*, accede alla richiesta formulata dal deputato Gigli, esprimendo quindi parere favorevole anche sull'emendamento Gigli 8.21.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sugli emendamenti Gigli 8.20 e 8.21.

La Commissione approva l'emendamento Gigli 8.20 (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 8.22: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Gigli 8.21 (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latronico 8.26: si intende che vi abbia rinunciato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Di Lello 8.23, in quanto volto ad aumentare le sanzioni già previste dall'ordinamento vigente, nell'ottica per cui una sanzione di una certa entità ha un maggior effetto deterrente.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ribadisce che il testo unificato in discussione già prevede l'aumento delle sanzioni pecuniarie rispetto agli importi stabiliti ai sensi della normativa vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lello 8.23.

Approva altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Basso 8.24 e Miotto 8.25 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, alla luce di un ulteriore approfondimento, modifica il parere espresso nella precedente

seduta sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.01; esprime, pertanto, parere contrario, in conformità con il parere già reso dal relatore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Tagliatela 8.01 e 8.02: si intende che vi abbia rinunciato.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Tagliatela 8.03 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Beni 5.10, come riformulato e approvato nel corso della precedente seduta.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta stante l'imminente avvio dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 241 del 28 maggio 2014, a pagina 110, prima colonna, undicesima riga, le parole: « Baroni 8.10. » sono sostituite dalle seguenti: « Baroni 8.5 ».

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Al comma 4, sopprimere la parola: eventuale.

8. 15. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: sentiti l'agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della presente legge.

8. 13. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori.

8. 16. (Nuova formulazione) Miotto, Gelli, Capone, Basso, Amato.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. 17. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le stesse avvertenze debbono comparire automaticamente sullo schermo degli apparecchi di gioco, per non meno di 15 secondi, all'avvio di ogni giocata.

8. 20. Gigli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di quelle che debbono apparire automaticamente sugli schermi degli apparecchi di gioco.

8. 21. Gigli.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. Unica forma ammessa per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è quella elettronica, mediante carte nominative. Al termine di ogni sessione di gioco gli apparecchi di cui al comma precedente devono rilasciare apposita ricevuta, indicante l'ammontare complessivo della somma spesa e di quella vinta, evidenziando la differenza. La ricevuta deve altresì indicare il tempo complessivo di collegamento con l'apparecchio e riportare formule di avvertimento contro i rischi del gioco d'azzardo patologico.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, al gioco *on line* con corresponsione in denaro.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 sono efficaci a far data dal 1° gennaio 2016.

8. 24. Basso, Quaranta, Sberna, Carnovali, Beni, Tullo, Bobba, Cinzia Maria Fontana, Donati, Mariani, Giacobbe, Franco Bordo, Capone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

8. 25. Miotto, Gelli, Capone, Piccione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 77

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che l'esame è iniziato il 1° aprile scorso e che il 29 aprile la Commissione ha svolto l'audizione dei rap-

presentanti delle organizzazioni agricole; nella seduta del 14 maggio il relatore Taricco aveva poi suggerito di attendere lo svolgimento delle audizioni delle associazioni ambientaliste da parte della Commissione Ambiente; tali audizioni hanno poi avuto luogo nella giornata del 28 maggio scorso e la relativa documentazione è stata acquisita.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, premesso che dalle audizioni sono emerse valutazioni interessanti, osserva che, se non vi sono richieste di intervento di carattere generale, sarebbe utile fissare un termine per presentazione di proposte finalizzate alla elaborazione di uno schema di parere, anche sotto forma di emendamenti.

Giorgio ZANIN (PD) concorda con il relatore, sottolineando l'opportunità di coordinare i tempi di esame con il calendario dei lavori della Commissione Ambiente.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) condivide le considerazioni dei colleghi.

Luca SANI, *presidente*, segnalando che presso la Commissione Ambiente è in

corso di svolgimento un ciclo di audizioni informali, osserva che la Commissione dispone del tempo necessario all'elaborazione di un parere che auspica ampiamente condiviso. Propone pertanto di fissare per il prossimo lunedì 23 giugno, salvo eventuali diverse necessità dipendenti dai lavori della Commissione di merito, il termine per la presentazione di proposte per l'elaborazione di uno

schema di parere, anche sotto forma di emendamenti.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. COM(2013)26 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. (COM(2013)27 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. COM(2013)28 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. COM(2013)29 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. COM(2013)30 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. COM(2013)31 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ». COM(2013)25 final (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e

dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge n. 74, emanato il 12 maggio 2014, si compone di tre articoli. Nei primi due articoli reca rispettivamente misure destinate ai comuni dell'Emilia Romagna colpiti da alcuni eventi atmosferici e per l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ossia il 13 maggio 2014.

Esaminando in maggior dettaglio il contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 disciplina gli interventi nei territori emiliani colpiti dagli eventi alluvionali del 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

L'ambito di applicazione, ovvero i comuni interessati sono indicati al comma 1 che mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 4/2014. Destinatari del provvedimento sono inoltre i comuni interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, e individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83/2013.

Nei commi da 1 a 4 è inoltre contenuta la disciplina riguardante il Commissario delegato e relativi poteri. Più precisamente, il comma 1 autorizza il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati. Il comma 2 dispone che per l'effettuazione degli interventi il commissario opera, per l'intera durata dello stato di emergenza con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del

Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge 4/2014. I commi 3 e 4 consentono al Commissario di avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, Presidente della provincia di Modena e relativa amministrazione); di delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.

Quanto alle risorse finanziarie, il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria; per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati; per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

L'importo indicato potrà essere utilizzato, con separata evidenza contabile, a valere sulle risorse della contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna.

L'ultimo periodo del comma 5 consente agli enti attuatori, nella realizzazione degli interventi contemplati dal comma 5, l'applicazione delle norme dettate dall'articolo 10 del decreto-legge 83/2012, che disciplinano l'occupazione d'urgenza e l'eventuale espropriazione delle aree, nonché la localizzazione degli interventi (anche in deroga agli strumenti urbanistici), la dichiarazione

di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e l'affidamento degli interventi stessi.

Il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Ricordo che in attuazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 195/2009, il prefetto Vincenzo Grimaldi è stato nominato, con D.P.C.M. 10 dicembre 2010, commissario delegato per l'attuazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico contenuti nell'accordo di programma siglato tra Ministero dell'ambiente e Regione Emilia-Romagna in data 3 novembre 2010. Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario Grimaldi o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. Viene altresì prevista l'estensione di tali procedure, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del maggio 2012; l'autorizzazione di contributi per l'autonomia

sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali.

Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate. La norma fa riferimento anche a beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, nonché ad edifici di interesse storico-artistico.

Il comma 9 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte: quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95/2012; quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 174/2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni che sono volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali; l'individuazione degli interventi da revocare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; il divieto a partire dal 13 maggio 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto – di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far

fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Ricorda, da ultimo, che il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.), in conseguenza delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 93/2013. L'articolo 1, comma 120 della legge 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, come modificato dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 16/2014, prevede, da ultimo, che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, una quota di 50 milioni di euro – a valere sulla quota nazionale – è destinata al Fondo per le emergenze nazionali. La medesima norma ha previsto inoltre che 50 milioni di euro per l'anno 2014 siano destinati ad interventi in conto capitale, nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, che investono marginalmente le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

COM(2013)26 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

(COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia.

COM(2013)28 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

COM(2013)29 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

COM(2013)30 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie.

COM(2013)31 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul « Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee ».

COM(2013)25 final.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Tancredi, illustra la relazione da questi predisposta sul provvedimento, ricordando che il quarto pacchetto ferroviario include sei proposte legislative, tre di regolamento e tre di direttiva, nonché una comunicazione che illustra la strategia di intervento complessiva ad esse sottesa, volta ad assicurare la piena applicazione dei principi della concorrenza e della apertura dei mercati al trasporto ferroviario.

In particolare, nell'ambito del pacchetto si possono delineare un « pilastro tecnico », consistente in tre proposte relative alla interoperabilità, alla sicurezza e alla tutela dei diritti dei passeggeri e un « pilastro politico », costituito da tre proposte relative a questioni di grande delicatezza quali:

l'accesso al mercato dei servizi di trasporto di passeggeri (il mercato è chiuso alla concorrenza in molti Stati membri, con la conseguenza non soltanto che la crescita risulta inibita, ma anche che si creano disparità fra gli Stati membri che hanno aperto il mercato e quelli in cui è ciò non è ancora avvenuto);

la *governance* dei gestori dell'infrastruttura (in quanto monopoli naturali, questi non sempre rispondono alle necessità del mercato e dei suoi utenti);

gli ostacoli all'ingresso sul mercato derivanti da situazioni nelle quali la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto fanno parte della stessa struttura integrata (in tale caso, i gestori dell'infrastruttura si trovano di fronte a un conflitto di interessi);

le strutture integrate che ostacolano la stessa separazione contabile fra gestione dell'infrastruttura e attività di trasporto.

Per meglio comprendere la portata e le implicazioni dell'intervento prospettato

dalla Commissione europea appare opportuno richiamare in via preliminare alcuni dati riportati nella comunicazione che accompagna le sei proposte legislative: il trasporto ferroviario produce nell'ambito dell'Unione europea un fatturato annuo superiore a 73 miliardi di euro, impiegando 800 mila persone e impegnando significative risorse pubbliche, pari a circa 20 miliardi di euro, a titolo di compensazione per oneri di servizio, e a 26 miliardi per investimenti nelle infrastrutture. Lo sviluppo del trasporto ferroviario è inoltre cruciale per il perseguimento degli obiettivi di numerose altre politiche dell'Unione, quali quelle relative al mercato interno, alla coesione economica, sociale e territoriale, all'ambiente e al cambiamento climatico; gli investimenti nel settore presentano, inoltre, un elevato valore aggiunto in termini di crescita e occupazione e possono dunque concorrere al rilancio dell'intera economia europea.

Al tempo stesso, non si può ignorare che le potenzialità del trasporto ferroviario sono state sinora utilizzate solo in minima parte. Esso rappresenta una quota assai contenuta delle modalità di trasporto utilizzate nell'UE: la parte modale della ferrovia nell'Unione europea si attesta intorno al 6 per cento a fronte del 75 per cento coperta dagli autoveicoli privati; appena superiore è la quota del trasporto ferroviario per quanto concerne il trasporto di merci (poco oltre il 10 per cento).

Inoltre, i vincoli di bilancio stabiliti a livello europeo hanno impedito a numerosi Paesi membri di realizzare investimenti, in primo luogo per infrastrutture, che sarebbero necessari per adeguare le ferrovie alla crescita della domanda complessiva di trasporto. La Commissione ipotizza, in particolare, un incremento della domanda di trasporto entro il 2030, e conseguentemente del traffico, nell'ordine del 40 per cento per il trasporto di merci e del 35 per cento circa per il trasporto passeggeri. Tale incremento, ove non soddisfatto per una percentuale significativa dal trasporto su ferrovia, comporterà evidentemente un aggravamento dei problemi che già afflig-

gono molti paesi europei, tra cui l'Italia: congestione delle reti stradali; aumento delle emissioni inquinanti derivanti dagli autoveicoli e aumento dei consumi di combustibili.

Ad avviso della Commissione, queste criticità discendono in buona misura dalla struttura fortemente differenziata del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nei diversi paesi membri. In 16 dei 25 Stati membri dotati di reti ferroviarie, gli operatori storici detengono una quota di mercato superiore al 90 per cento. In tali condizioni, a giudizio della Commissione europea, non può essere garantita né la concorrenza per il mercato (messa in concorrenza di diversi operatori per ottenere il diritto esclusivo di gestire una determinata linea mediante un contratto di servizio pubblico), né la concorrenza sul mercato (diversi operatori attivi su una medesima linea, cioè il libero accesso). Sotto questo profilo, è bene considerare che la situazione del nostro paese, almeno sul piano normativo, risulta più avanzata rispetto a quella di altri importanti partner in cui la concorrenza è sostanzialmente esclusa.

La Commissione europea rileva, inoltre, che è aumentato lo scarto in termini di efficienza tra le migliori imprese ferroviarie dell'UE e quelle meno efficienti. Le cause principali di tali problemi sono l'assenza di concorrenza per i contratti di servizio pubblico, le distorsioni di mercato connesse all'accesso limitato alle risorse necessarie come il materiale rotabile e le biglietterie integrate, nonché le restrizioni nazionali alla libertà di fornire servizi nazionali di trasporto passeggeri per ferrovia. Attualmente il 42 per cento dei servizi nazionali di trasporto passeggeri nell'UE è fornito sotto forma di obblighi di servizio pubblico attribuiti direttamente. Inoltre, in almeno 9 Stati membri, l'operatore storico beneficia sempre di un monopolio sui servizi nazionali di trasporto passeggeri iscritti nella legislazione nazionale.

Venendo all'illustrazione delle singole proposte normative che compongono il cosiddetto « pilastro politico » del pac-

chetto, merita richiamare anzitutto la proposta di regolamento recante norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM(2013)26), vale a dire la corresponsione alle imprese ferroviarie di finanziamenti a vario titolo, quali quelli relativi a oneri pensionistici, con particolare riguardo ai casi di prepensionamenti. La materia è oggetto di una disciplina comunitaria risalente addirittura al 1969 che la Commissione europea non considera più adeguata a fronte della liberalizzazione del mercato ferroviario: essa non consente più di integrare i bilanci ferroviari all'interno dei bilanci statali e impone di dare distinta evidenza agli stanziamenti assegnati allo scopo, posto che le eventuali compensazioni devono essere definite nell'ambito di specifici contratti di servizio.

La seconda componente del « pilastro politico » è costituita dalla proposta di regolamento relativa all'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM(2013)28). Il provvedimento intende, in particolare, superare l'attuale frammentazione del quadro normativo a livello europeo per quanto concerne l'aggiudicazione dei contratti di trasporto passeggeri. In linea generale, la proposta rende obbligatorie le procedure di gara, in modo da promuovere la concorrenza nei mercati nazionali e, allo stesso tempo, individua il contenuto proprio degli obblighi del servizio pubblico, tra le altre cose imponendo alle autorità pubbliche di stendere un piano di trasporto pubblico. Al tempo stesso si prevede un periodo transitorio (fino al 2019) per l'entrata in vigore dell'obbligo di aggiudicazione mediante gara dei contratti di servizio pubblico, ferme restando alcune deroghe specificamente individuate con riferimento a parametri di tipo quantitativo ovvero ai casi di esercizio di trasporto locale in house ovvero mediante impresa controllata dall'ente locale.

Il terzo e non meno rilevante elemento del pilastro politico del pacchetto è la proposta di direttiva volta a promuovere la concorrenza nel mercato di trasporto di passeggeri e a riformare la *governance* dei

gestori dell'infrastruttura (COM(2013)29), modificando la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

Quanto al primo profilo, si prospetta il superamento della distinzione tra servizi nazionali e internazionali; relativamente al secondo aspetto, si introducono norme volte a limitare i conflitti di interesse che possono derivare dalla presenza di strutture integrate che includano la gestione delle infrastrutture e le attività di trasporto, in particolare eliminando la possibilità di sussidi incrociati.

Pur consentendosi la prosecuzione di imprese integrate verticalmente, anche attraverso strutture di *holding*, purché già esistenti e non di nuova costituzione, si individuano misure di salvaguardia a tutela dell'indipendenza del gestore delle infrastrutture.

Con riguardo al pilastro tecnico del pacchetto, va richiamata anzitutto la proposta di regolamento (COM(2013)27), che sostituisce la normativa vigente in materia di Agenzia ferroviaria europea (ERA), modificandone significativamente le competenze.

Attualmente l'Agenzia, con sede operativa in Francia, svolge funzioni di assistenza di carattere tecnico per quanto concerne la sicurezza ferroviaria; non ha veri e propri poteri decisionali ma formula pareri e proposte alla Commissione europea. Con la proposta di regolamento in esame le funzioni dell'Agenzia vengono significativamente rafforzate; ad essa viene, infatti, attribuito il potere di rilasciare i certificati di sicurezza e le autorizzazioni dei veicoli. In questo modo si supererebbe la frammentazione esistente tra i diversi Stati membri. Per dotare l'Agenzia di risorse umane e finanziarie adeguate alle nuove funzioni, si stabilisce che essa disponga di un bilancio autonomo finanziato essenzialmente attraverso i contributi dell'Unione e i corrispettivi versati dai soggetti richiedenti.

L'accentramento presso l'Agenzia di competenze che sono attualmente distribuite tra diverse autorità nazionali, può assicurare progressi significativi dal punto

di vista dell'omogeneità e della coerenza delle decisioni adottate; andrà tuttavia verificato, ai fini dell'esame presso la XIV Commissione, se le risorse ad essa assegnate sono adeguate allo scopo.

La seconda componente del pilastro tecnico è la proposta di direttiva relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario (COM(2013)30), la quale intende anch'essa superare la frammentazione derivante dalla profonde differenze nelle discipline nazionali in materia e dalla distribuzione delle competenze fra diversi organismi nazionali e l'Agenzia europea. Secondo la Commissione coesistono attualmente all'interno dell'Unione europea oltre 11 mila regole per quanto concerne i profili di sicurezza e interoperatività (STI); i costi sostenuti per ottenere un certificato di sicurezza risultano conseguentemente elevatissimi e le procedure di autorizzazione e certificazione assai differenziate.

Per assicurare l'interconnessione delle reti ferroviarie a livello continentale la proposta prospetta pertanto una armonizzazione delle normative tecniche in materia.

Il terzo elemento del pilastro tecnico è la proposta di direttiva sulla sicurezza delle ferrovie (COM(2013)31), intesa ad adeguare la disciplina introdotta in materia dalla direttiva 2004/49/CE all'evoluzione che nel frattempo si è registrata nel settore. In particolare, la Commissione europea ritiene che il superamento del modello, in precedenza generalizzato, delle imprese ferroviarie integrate verticalmente, e il massiccio ricorso a forme di esternalizzazione di alcune attività da parte delle maggiori imprese del settore rischia di pregiudicare gli standard di sicurezza. Per questo motivo la proposta di direttiva modifica la disciplina vigente prevedendo il rilascio di un certificato di sicurezza unico, la definizione di principi comuni per la gestione della sicurezza e specifiche disposizioni anche in materia di indagini sugli incidenti ferroviari.

Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato alle Camere una re-

lazione tecnica sulla proposta di regolamento (COM(2013)26) relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (in merito alla quale non rileva alcun impatto giuridico di non conformità al quadro normativo vigente) e sulla proposta di direttiva (COM(2013)31) riguardante la sicurezza delle ferrovie.

Su quest'ultima proposta, il Ministero dei trasporti ha espresso perplessità in merito all'esercizio della delega previsto all'articolo 26, in quanto conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. Nella relazione si fa presente che anche la proposta di direttiva COM(2013)30 sull'interoperabilità, strettamente connessa a quella sulla sicurezza, fa ampio ricorso agli atti delegati e che, in sede di Consiglio, tutte le rappresentanze degli Stati ne hanno evidenziato la criticità.

Si sottolinea inoltre che l'obiettivo dell'introduzione del certificato unico di sicurezza andrebbe perseguito attraverso un maggiore coinvolgimento delle Agenzie nazionali di sicurezza.

Il pacchetto, come già accennato, è stato già oggetto di esame presso il Parlamento europeo e il Consiglio.

Il Parlamento europeo si è espresso lo scorso mese di febbraio, in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria, approvando una serie di emendamenti che confermano, e per taluni aspetti rafforzano, l'impostazione della Commissione europea per quanto attiene gli aspetti tecnico mentre indeboliscono l'impianto del pilastro politico del pacchetto. In particolare è stato di fatto eliminato l'obbligo di affidare i contratti di servizio ferroviario a livello nazionale e locale mediante procedure concorsuali, mantenendo la possibilità dell'affidamento diretto. Con riferimento alla gestione delle cosiddette imprese integrate, viene indebolito l'obbligo di separazione tra le attività del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e quelle dell'impresa ferroviaria.

Andrà verificato se il nuovo Parlamento che si costituirà dopo le recenti elezioni

manterrà in seconda lettura una posizione analoga o modificherà il suo orientamento.

In seno al Consiglio si sono registrate forti resistenze ad alcuni elementi qualificanti del pacchetto da parte dei paesi membri più restii a mettere in discussione gli assetti di monopolio dei rispettivi mercati, tra cui Francia, Paesi Bassi, Lituania e Lussemburgo. Questa posizione si è riflessa anche nell'atteggiamento dei rispettivi parlamenti nazionali, alcuni dei quali hanno espresso pareri motivati che contestano il mancato rispetto del principio di sussidiarietà di tutte o parte delle proposte legislative incluse nel pacchetto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo ministero, svoltesi il 26 marzo 2014 presso l'8^a Commissione Lavori pubblici del Senato, ha sottolineato che il quarto pacchetto ferroviario rappresenta un'occasione importante per migliorare i servizi ferroviari dell'UE, aumentandone efficacia, efficienza e competitività, e che l'Italia auspica che la Commissione europea sia garante del processo di liberalizzazione, che, per essere veramente efficace, deve essere realizzato in modo omogeneo in tutti i Paesi membri. Il ministro ha richiamato la necessità che il pacchetto mantenga la sua unitarietà, procedendo alla contemporanea approvazione e attivazione dei due pilastri, tecnico e politico, poiché ritiene sia essenziale, per una corretta e compiuta attuazione di questo importante processo di riforma del settore, che sia messa a disposizione degli Stati membri una normativa completa, che abbracci tutti gli aspetti necessari al governo e allo sviluppo del sistema ferroviario europeo.

Il Ministro ha infine sottolineato che l'esame sul pacchetto dovrebbe concludersi durante il semestre di Presidenza italiana, il che conferisce una particolare responsabilità al Governo e al Parlamento. L'Italia dovrà pertanto esercitare un ruolo di impulso perché si giunga ad una definizione complessiva dell'assetto del set-

tore, processo che potrebbe essere favorito anche dall'insediamento del nuovo Parlamento dopo le elezioni europee.

L'esame delle proposte da parte della Camera è dunque di fondamentale importanza, sia per l'impatto che esso può produrre sul nostro ordinamento sia in vista del riavvio dei negoziati nel corso del semestre di presidenza italiano. Il Parlamento può concorrere a definire una linea di compromesso avanzata che il Governo, in quanto Presidenza di turno del Consiglio, potrà sottoporre agli altri partner europei nonché al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

A questo riguardo, si può sin d'ora rilevare che è in linea di principio condivisibile il tentativo della Commissione europea di superare le attuali forti asimmetrie tra gli ordinamenti nazionali, promuovendo l'apertura alla concorrenza e l'uniformità delle condizioni di mercato all'interno dell'Unione europea; al tempo stesso le soluzioni prospettate dalle proposte originarie e quelle che emergeranno nel corso del negoziato andranno valutate con la massima attenzione in relazione ai

potenziali vantaggi che l'Italia può trarne sia dal punto di vista dei consumatori sia per quanto concerne la qualità del servizio e la realizzazione di investimenti in infrastrutture e per l'ammodernamento del materiale rotabile.

Si limita, a titolo di esempio, a sottolineare l'opportunità di verificare se l'attuale assetto del mercato nazionale, che prevede la separazione contabile tra RFI e Trenitalia, possa, alla luce delle proposte della Commissione europea e delle prospettive negoziali, ritenersi adeguata e soddisfacente.

Auspica a questo scopo – come indicato dal relatore nella nota illustrativa al provvedimento – che la XIV Commissione possa svolgere, unitamente alla Commissione Trasporti, alcune audizioni di soggetti qualificati volte ad acquisire tutti gli opportuni elementi di conoscenza e di informazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali (C. 2365 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 74/2014;

considerato che il decreto-legge è volto specificamente a disciplinare la situazione emergenziale determinatasi in Emilia Romagna nei territori già colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, mediante disposizioni volte a definire la *governance* della situazione emergenziale derivante dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013;

tenuto conto che l'incremento di risorse per il finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, previsto nel se-

condo comma, rappresenta un segnale apprezzabile nella direzione della crescente attenzione verso il sostegno economico ai territori e alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

considerato tuttavia che appare necessario prevedere ulteriori risorse a favore di interventi finalizzati alla protezione del suolo, tenuto conto delle numerose calamità naturali verificatesi nel corso degli ultimi anni nel territorio nazionale, che hanno colpito diversi ambiti territoriali dando vita a situazioni emergenziali per le quali permangono tuttora situazioni di criticità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente nazionale Confesercenti, Marco Venturi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	89
--	----

Martedì 3 giugno 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente nazionale Confesercenti, Marco Venturi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente nazionale di Confesercenti, Marco Venturi, accompagnato dal dottor Pasquale Busà, sul tema della lotta all'usura e al racket, sulle proposte per rendere il sistema di prevenzione antiracket più efficiente e trasparente, con

particolare riguardo alla destinazione, all'utilizzo e al controllo dei fondi pubblici.

Il dottor Marco VENTURI svolge una relazione al riguardo.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (SEL), Laura GARAVINI (PD) e il senatore Franco MIRABELLI (PD) ai quali risponde il dottor Pasquale BUSÀ, fornendo ulteriori elementi di valutazione e precisazione.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Marco Venturi e il dottor Pasquale Busà per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	90
--	----

*Martedì 3 giugno 2014. – Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 14.45.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Nicola GRATTERI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore ESPOSITO (NCD) e i deputati TOFALO (M5S) e VITELLI (SCpI).

La seduta termina alle 16.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 109 Cirielli, C. 145 Cicu e C. 2295, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

PETIZIONI:

Petizione n. 521 del 2014 del sig. Simone Donazio, da Roma, che chiede di equiparare coloro che hanno svolto il servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia a coloro che hanno svolto il medesimo servizio nelle Forze armate (<i>Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio</i>)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

RISOLUZIONI:

7-00329 Basso: Competitività delle attività di progettazione e realizzazione del materiale rotabile e dei sistemi connessi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00059</i>)	15
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	17

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL in relazione alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final)	19
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. Emendamenti C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	36
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21

Disposizioni in materia di utilizzo del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Emendamenti testo unificato C. 100 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37
SEDE CONSULTIVA:	
Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	38
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Deliberazione</i>)	25
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658 Zampa (<i>Esame e rinvio</i>)	25

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e C. 1989 Rossomando, recanti disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.	
Audizione di Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Luciano Trovato, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, di rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura (OUA) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede	41

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012. C. 2271 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato.	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	46
Sui lavori della Commissione	47

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) .	49
---	----

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54
---	----

AVVERTENZA	55
------------------	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	56
------------------------------------	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2089 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385-A Governo, approvato dal Senato	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione degli esperti del settore: Flaviana Robbiati, insegnante di scuola primaria; dottor Franco Taverna, responsabile della Fondazione Exodus; professor Marco Orsi, responsabile nazionale della rete « Scuole senza zaino »; professor Walter Moro, presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti di Assoebios (Associazione Operatori Elettrici da Bioliquidi Sostenibili), di Assobioplastiche, del Consiglio Nazionale dei Chimici presso il Ministero della Giustizia e dell'Associazione Italiana di Acustica	63
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2093 recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014), di rappresentanti del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)	63
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	64
--	----

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 70

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 75

ERRATA CORRIGE 74

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 77

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 79

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 88

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie. COM(2013)26 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004. (COM(2013)27 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. COM(2013)28 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. COM(2013)29 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. COM(2013)30 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie. COM(2013)31 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario – completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la competitività e la crescita europee». COM(2013)25 final (Parere alla IX Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 92

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del presidente nazionale Confesercenti, Marco Venturi (*Svolgimento e conclusione*) 89

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 90

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 5,60



17SMC0002450